



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

**DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE**

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319  
SITO INTERNET : [www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE](http://www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE) - [www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it) – mail: [cplnd.lecce@figc.it](mailto:cplnd.lecce@figc.it)

**Stagione Sportiva 2022/2023**

**Comunicato Ufficiale N° 33 del 10 Novembre 2022**

## ISCRIZIONI AI CAMPIONATI REGIONALI STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

### COMUNICAZIONE IMPORTANTE PER TUTTE SOCIETÀ

#### SCADENZA SECONDA RATA ISCRIZIONI

Con riferimento a quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 5 Luglio 2022, si rammenta alle società che hanno aderito al pagamento rateizzato, che entro il **15 Ottobre 2022** era previsto il versamento della seconda rata dell'iscrizione e il 15 Dicembre 2022 della terza rata.

**Una mail con l'indicazione dell'importo e delle coordinate bancarie da utilizzare è già stata inviata dalla Segreteria amministrativa del Comitato Regionale a tutte le Società.**

**Le Società che non l'avessero ricevuta possono contattare gli uffici del Comitato o collegarsi al portale L.N.D. (iscrizioni – pagamento iscrizioni – Scadenziario).**

<https://iscrizioni.lnd.it/Account/login?ReturnUrl=%2fOrganigramma%2fListaDirigenti%2f%3farea%3dOG&area=OG>

In assenza del versamento il Comitato dovrà effettuare i prelievi coattivi secondo quanto disposto dall'art. 33 comma 6 del regolamento L.N.D. con la maggiorazione del 5%.

#### NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

**CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crlnd.puglia01@figc.it**

☎ <b>Diletta Mancini</b> (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it;
☎ <b>Alessandro Schirone</b> (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
☎ <b>Stella Lo Giacco</b> (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
☎ <b>Antonella Tondo</b> (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
☎ <b>Giuseppe Sforza</b> (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
☎ <b>Giuseppe Gialluisi</b> (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
☎ <b>Sergio Lucidi</b> (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
☎ <b>Chiara Laterza</b> (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
☎ <b>Antonio Rossiello</b> (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
☎ <b>Rosangela Zingarelli</b> (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>ORARI SETTIMANALI</b>	<b>TELEFONO UFFICIO</b>	<b>E-MAIL UFFICIO</b>
<b>BRINDISI</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
<b>FOGGIA</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
<b>LECCE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
<b>MAGLIE</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
<b>TARANTO</b>	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
<b>BARI</b>	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
<b>BAT</b> 17.00-19.00	MAR-GIO 10.30-12.30 0883.481381	del.trani@lnd.it	

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

**DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

<b>DELEGAZIONE</b>	<b>PEC</b>
<b>BRINDISI</b>	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
<b>FOGGIA</b>	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
<b>LECCE</b>	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
<b>MAGLIE</b>	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
<b>TARANTO</b>	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
<b>BARI</b>	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
<b>BAT</b>	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

# COMUNICAZIONI

## 1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

### 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 61/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare il Titolo VI delle N.O.I.F.;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente alcuni nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

- a) di approvare le modifiche al Titolo VI delle N.O.I.F., **secondo il testo allegato sub A)**;
- b) di approvare le seguenti norme transitorie:
  - i. l'adempimento riguardante il pagamento degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VI), lett. B), par. VI) e lett. C), par. IV) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
  - ii. l'adempimento riguardante il versamento delle ritenute Irpef relative degli incentivi all'esodo di cui all'art. 85, lett. A), par. VII), lett. B), par. VII) e lett. C), par. V) decorrerà dalla stagione sportiva 2023/2024;
  - iii. le nuove modalità di calcolo, nonché l'incremento della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), saranno applicate a partire dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2023/2024;
  - iv. le percentuali relative all'incremento dell'importo della eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, in caso di mancato rispetto anche dell'indicatore di Indebitamento e/o dell'indicatore del Costo del Lavoro Allargato di cui all'art. 85, lett. A), par. IX) e X), lett. B), par. IX) e X) e lett. C), par. VII) e VIII), troveranno applicazione dalla sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2025/2026. Per le campagne trasferimenti delle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025, la percentuale del 25% di cui alle citate disposizioni è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 15% e del 20% e la percentuale del 50% è sostituita rispettivamente dalla percentuale del 30% e del 40%;
  - v. il termine del 31 ottobre per l'adempimento di cui all'art. 85, lett. A), par. XI), lett. B), par. XI) e lett. C), par. IX) è postposto per la corrente stagione sportiva al 30 novembre 2022.

## 1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 62/A DEL 9 NOVEMBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 31 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare l'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ravvisata la necessità di introdurre gradualmente le sanzioni riguardanti l'assolvimento dei nuovi adempimenti attraverso la previsione di norme transitorie;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

a) di approvare le modifiche all'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A);

b) di approvare le seguenti norme transitorie:

- i) le sanzioni riguardanti il mancato pagamento degli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024;
- ii) le sanzioni riguardanti il mancato versamento delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo nei termini di cui all'art. 33, commi 2 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva saranno applicate dalla stagione sportiva 2023/2024.

**All. A)**

### **CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC**

#### **Art. 33**

#### **Infrazioni relative ad emolumenti, incentivi all'esodo, ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

1. Le società di Serie A sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

2. Le società di Serie A sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

3. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il primo bimestre (1° luglio- 31 agosto) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

- c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo terzo bimestre (1° novembre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo bimestre (1° novembre- 31 dicembre) e di una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto bimestre (1° gennaio- 28/29 febbraio) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quinto bimestre (1° marzo- 30 aprile) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;
- h) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il sesto bimestre (1° maggio- 30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

4. Le società di Serie B e di Serie C sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

- a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del primo bimestre (1° luglio- 31 agosto) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo bimestre (1° settembre- 31 ottobre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo terzo bimestre (1° novembre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo bimestre (1° novembre- 31 dicembre) e a una di quelle precedenti, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);
- f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto bimestre (1° gennaio- 28/29 febbraio) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;
- g) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quinto bimestre (1° marzo- 30 aprile) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre;

h) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del sesto bimestre (1° maggio- 30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto bimestre.

5. Le società di Serie A femminile sono tenute al pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato pagamento della mensilità di luglio e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato pagamento delle mensilità di agosto e settembre e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il solo secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato pagamento delle mensilità dovute per il quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno) e di quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

6. Le società di Serie A femminile sono tenute al versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi agli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, dovuti in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti ai tesserati in forza di accordi depositati, nei termini fissati dalle disposizioni federali. In particolare:

a) il mancato versamento delle suddette competenze relative alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. Detta sanzione non potrà cumularsi con quella analoga prevista dal Manuale delle Licenze Nazionali per la medesima scadenza;

b) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

c) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del solo secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica;

d) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del secondo trimestre (1° ottobre- 31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. i);

e) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre;

f) il mancato versamento delle suddette competenze relative alle mensilità del quarto trimestre (1° aprile- 30 giugno) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett.

g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al suddetto trimestre.

7. Per le società partecipanti al Campionato di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, le sanzioni di cui ai commi 5 e 6 sono da scontarsi nel suddetto Campionato.

8. Le società dilettantistiche che non adempiano agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla Lega Nazionale Dilettanti sono assoggettate di sanzioni previste dalle medesime disposizioni.

## **2. COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **1.1. (STRALCIO CIRCOLARE N. 39 DEL 3 NOVEMBRE 2022)**

**Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni**

In allegato al presente Comunicato Ufficiale si pubblica la Circolare n. 39 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

## **3. COMUNICAZIONI C.R.**

### **3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA**

#### **3.1.1. PROGETTO STUDENTE - ATLETA DI ALTO LIVELLO 2022 - 2023**

Si informano le società interessate che la documentazione inerente al Progetto studente- atleta di alto livello 2022/2023 è consultabile presso la homepage del nostro sito ([www.lndpuglia.it](http://www.lndpuglia.it)) al menù Servizi - Documenti - Altro.

## ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

### SISTEMA DI QUALITÀ CLUB GIOVANILI

#### STRALCIO C.U. FIGC-SGS N. 29 DEL 23/08/2022

Le società affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio per ottenere il riconoscimento dei livelli di qualità dei club giovanili, nel rispetto dei criteri e dei requisiti stabiliti ed elencati nei successivi paragrafi.

#### [..] b) Requisiti per il riconoscimento.....

Per ottenere il riconoscimento, oltre ai requisiti generali previsti al precedente punto a), è indispensabile possedere i requisiti e rispettare gli adempimenti appresso indicati:

[..] 9) Organizzazione di un “Programma di Informazione” realizzato attraverso un numero minimo di 4 incontri formativo-informativi (di cui almeno 2 entro il 15 gennaio 2023 e 2 entro il 30 Aprile 2023) condotte da Psicologo, Medico e/o il Tecnico rivolte a Dirigenti, Tecnici, Genitori e Giovani Calciatori/Calciatrici, su temi validati dal Coordinatore Federale Regionale SGS.

Tali incontri dovranno essere pubblicati sul Comunicati Ufficiali dei Comitati Regionali territorialmente competenti almeno una settimana prima del loro svolgimento, a seguito della validazione dei Coordinatori Federali Regionali SGS per il tramite del Delegato Regionale Attività di Base.

### PROGRAMMA DI INFORMAZIONE

Si ricorda che:

- Le date degli incontri dovranno essere comunicate tramite **e-mail (base.pugliasgs@figc.it)** al Coordinatore Federale Regionale SGS e al Comitato Regionale L.N.D. di appartenenza almeno 10 giorni prima della data di effettuazione, indicando anche luogo ed ora di inizio, per la necessaria pubblicazione sul Comunicato Ufficiale;
- Uno dei quattro incontri programmati deve riguardare la trattazione di aspetti regolamentari del giuoco del calcio, ovviamente dedicando l'appuntamento ai giovani calciatori, ai tecnici e dirigenti/arbitro, e, possibilmente, ai genitori.

### CALENDARIO INCONTRI INFORMATIVI

Le sottoelencate società hanno presentato, per la corrente stagione sportiva, un elenco relativo alle attività di informazione ed aggiornamento rivolto a Dirigenti, Tecnici, genitori e calciatori, su temi regolamentari, educativi psicopedagogici, tecnici e medici. Si riporta, di seguito, il calendario degli incontri che si sono svolti o che si svolgeranno a breve:

#### DELEGAZIONE DI LECCE

Società: A.S.D. FABRIZIO MICCOLI  
Luogo: Campo Comunale (Via Kuliscioff –SAN DONATO DI LECCE (LE))  
Data: 30/11/2022 (ore 15:30)  
Incontro: 2^ riunione  
Tema: "L'importanza della tecnica individuale"  
Relatore: Fabrizio MICCOLI

Società: S.S.D. WOMEN LECCE ARL  
Luogo: Centro Sportivo "CAT" (Via Roberto Bruno –LIZZANELLO (LE))  
Data: 24/11/2022 (ore 15:30)  
Incontro: 1^ riunione  
Tema: "Regolamento di gioco nelle specifiche categorie; Autoarbitraggio e Dirigente Arbitro"  
Relatore: Anna Asia MARSANO (Ex arbitro)

## **CORSO "GRASSROOTS LIVELLO E" PER DIRIGENTI ATTIVITA' DI BASE**

**CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" PER ASPIRANTI "DIRIGENTI ATTIVITÀ DI BASE", OPERANTI NELLE SCUOLE DI CALCIO**

**Corso Informativo "Grassroots Livello E" per Dirigenti Attività di Base" che si svolgerà online dal 15/11/2022 al 7/02/2023.**

### **ELENCO AMMESSI:**

<b>CLEMENTE PASQUALE</b>	<b>RAMPINO VINCENZO</b>
<b>CALIA SAMUELE</b>	<b>PALMISANI GIOVANNI</b>
<b>DELLE NOCI GIUSEPPE</b>	<b>DELL'ANNA FABRIZIO</b>
<b>BATTISTA MATTEO</b>	<b>BISCEGLIA MICHELE</b>
<b>DELL'OLIO IVAN</b>	<b>ANTONACCI GAETANO</b>
<b>TREVISI DIEGO</b>	<b>LAMBRESCHI DOMINIQUE</b>
<b>VIOLA FILIPPO</b>	<b>ZURLO PIETRO</b>
<b>CAIULO LORENZO</b>	<b>FULCO LUIGI</b>
<b>SAMELE DOMENICO</b>	<b>TONDO VINCENZO</b>
<b>VENTOLA MICHELE</b>	<b>DE CRISTOFARO CATERINA MARIA GRAZI</b>
<b>GAROFOLI VINCENZO</b>	<b>IPPEDICO ANGELO SALVATORE</b>
<b>LIGORIO COSIMO</b>	<b>SARACINO GIANLUCA</b>
<b>FASANO ARTURO</b>	<b>PETRACHI ROCCO</b>
<b>SCIACOVIELLO ANTONELLO</b>	<b>MAIZZA ROBERTO</b>
<b>SILVESTRI IGNAZIO</b>	<b>DI ZONNO VINCENZO ANTONIO</b>
<b>NUTRICATO LUANA</b>	<b>BATTISTA FRANCESCO</b>
<b>MARCIANTE MATTI</b>	<b>CINEFRA MASSIMA</b>
<b>BARBAROSSA ANDREA</b>	<b>SANNICANDRO CLAUDIO</b>
<b>METTA MAURIZIO RAFFAELE</b>	<b>BOSIS ELEONORA</b>
<b>LORE' NICOLA</b>	<b>ABBRUZZESE BARBARA</b>
<b>CAMPA GIUSEPPE</b>	<b>PAPALEO DONATO</b>
<b>DE CANDIA NICOLA</b>	<b>PLACENTINO DAVIDE</b>

GABRIELE BOCCUZZI	FERILLI FERNANDO MICHELE
BIDETTI MASSIMO	DE FEO LOREDANA
DE NOTO DANILO	MONSELLATO GIOVANNI
NEGRO GIULIA	SPINELLI CARLO
DE PAOLIS MASSIMO	MIRABILE ELIGIO
SCARDIGNO DANILO	MARRAFFA PALMA
CIARDO DENIS	MAGAZZILE MARIA CARMELA
PERRONE COSIMO	BOELLIS DAVIDE
TRULLO LUIGI	

Gli ammessi riceveranno una mail di invito. Per qualsiasi informazione organizzativa contattare il n. 3926629044

## SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE DOPO LE PRIME QUATTRO GIORNATE DI CAMPIONATO

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività dopo le prime quattro giornate di campionato, **d'intesa con la società di appartenenza** (Comunicato Ufficiale n. 30/SGS del 24/08/2022 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
2.619.940	PETRELLI LUIGI	29/01/2009	31/08/2022	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
2.619.941	QUAGNANO DIEGO	10/02/2009	31/08/2022	S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL

**UNDER 17****VARIAZIONI GARA**

- La partita FABRIZIO MICCOLI – COPERTINO CALCIO è rinviata a data da destinarsi;
- La partita NARDO SRL SQ. B – SPORTING CLUB LECCE è posticipata al 16 Novembre, ore 16:30, sul campo di Lequile.

**PROSSIMI TURNI****ALLIEVI UNDER 17 PROVINC. -LE-****GIRONE A - 2 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMY	NOVOLI	R	14/11/2022 15:30	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

**GIRONE A - 3 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALESIANI LECCE	SALENTO SOCCER ACADEMY	R	19/11/2022 15:30	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

**GIRONE A - 2 Giornata – RITORNO - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B	BRILLA CAMPI	R	20/11/2022 10:00	107B CA PRI."VICTORY CLUB"	LECCE	SAN LIGORIO KM10

**GIRONE A - 3 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NOVOLI	LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B	R	18/11/2022 15:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUZZI

**GIRONE B - 2 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEVERANO FOOTBALL	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	R	13/11/2022 09:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
VEGLIE	KICK OFF ACADEMY A R.L.	R	13/11/2022 09:00	263 CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE	VIA CONVENTO

**Comunicato Ufficiale n. 33 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023**

**GIRONE B - 3 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	R	20/11/2022 09:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
LEVERANO FOOTBALL	VEGLIE	R	19/11/2022 18:00	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
KICK OFF ACADEMY A R.L.	LUPIAE LECCE A.S.D.	R	22/11/2022 19:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

**GIRONE C - 2 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VERNOLE CALCIO 2017	GOLEADOR MELENDUGNO	R	13/11/2022 10:00	128 C.COM."A. DELL'ANNA"P.CHIUSE	MELENDUGNO	VIA CAMPO SPORTIVO PORTE CHIU
NARDO'SRL sq.B	SPORTING CLUB LECCE	R	16/11/2022 16:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

**GIRONE C - 3 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COPERTINO CALCIO	SPORTING CLUB LECCE	R	20/11/2022 11:00	73A C.COMUNALE "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO	VIA LECCE 128
FABRIZIO MICCOLI	VERNOLE CALCIO 2017	R	20/11/2022 10:30	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCIOFF,2
GOLEADOR MELENDUGNO	NARDO'SRL sq.B	R	21/11/2022 15:30	128A C.C. DELL'ANNA ERBA NATURA	MELENDUGNO	VIA CAMPO SPORTIVO

**GIRONE C - 1 Giornata - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL sq.B	COPERTINO CALCIO	A	23/11/2022 16:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

**GIRONE D - 2 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIALLOROSSARI ARADEO	CALIMERA	R	12/11/2022 15:30	16 CAMPO COMUNALE "SPINA"	ARADEO	LOCALITA SPINA
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	NARDO'SRL	R	13/11/2022 10:00	78 CAMPO COMU."PEPPINO GIANNOTTI"	CURSI	VIA SANTUARIO
SPORTING CLUB LECCE sq.B	COPERTINO CALCIO sq.B	R	15/11/2022 16:30	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE

**GIRONE D - 3 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COPERTINO CALCIO sq.B	GIALLOROSSARI ARADEO	R	20/11/2022 15:00	73A C.COMUNALE "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO	VIA LECCE 128
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	SPORTING CLUB LECCE sq.B	R	20/11/2022 10:00	78 CAMPO COMU."PEPPINO GIANNOTTI"	CURSI	VIA SANTUARIO
NARDO'SRL	CALIMERA	R	20/11/2022 10:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

## GIRONE D - 2 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	23/11/2022 18:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 5 Giornata - A			
GIALLOROSSARI ARADEO	- SPORTING CLUB LECCE sq.B	2 - 1	

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			
BRILLA CAMPI	- SALENTO SOCCER ACADEMY	4 - 2	
NOVOLI	- SALESIANI LECCE	7 - 0	

GIRONE B - 1 Giornata - R			
(1) KICK OFF ACADEMY A R.L.	- LEVERANO FOOTBALL	8 - 2	
(2) LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	- VEGLIE	11 - 0	

(1) - disputata il 08/11/2022  
(2) - disputata il 05/11/2022

GIRONE C - 1 Giornata - R			
COPERTINO CALCIO	- NARDO'SRL sq.B	1 - 0	
(1) GOLEADOR MELENDUGNO	- FABRIZIO MICCOLI	1 - 5	
(2) SPORTING CLUB LECCE	- VERNOLE CALCIO 2017	8 - 0	

GIRONE D - 1 Giornata - R			
CALIMERA	- SPORTING CLUB LECCE sq.B	1 - 4	
COPERTINO CALCIO sq.B	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	0 - 3	
NARDO'SRL	- GIALLOROSSARI ARADEO	1 - 1	

(1) - disputata il 07/11/2022  
(2) - disputata il 05/11/2022

## GARE DEL 5/11/2022

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

### DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/11/2022

SANTORO STEFANO (VERNOLE CALCIO 2017)

### CALCIATORI ESPULSI

### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONTE GABRIEL (LECCE SOCCER ACADEMY  
sq.B)

### CALCIATORI NON ESPULSI

### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BUSCICCHIO MATTEO (VEGLIE)

## **GARE DEL 6/11/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

VIGLIOTTI FRANCESCO (SALESIANI LECCE)

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DURANTE NICOLO (COPERTINO CALCIO)

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

PERRONE JACOPO (CALIMERA)

## **GARE DEL 8/11/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

GIANFREDA FEDERICO (KICK OFF ACADEMY A R.L.)

## **GARE DEL 9/11/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **DIRIGENTI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

TAMBORRINO EMANUELE (SPORTING CLUB LECCE sq.B)

# UNDER 15

## VARIAZIONI GARA

- La partita BRILLA CAMPI – LUPIAE LECCE ASD è posticipata alle ore 17:00, stesso giorno e stesso impianto;
- La partita NARDO' SRL SQ. B – LEVANTE CAPRARICA è posticipata alle ore 16:00, stesso giorno e stesso impianto;
- La partita LECCE SOCCER ACADEMY SQ. B – FABRIZIO MICCOLI è anticipata al 13 Novembre, ore 10:30, sul campo Comunale di San Donato di Lecce;
- La partita KICK OFF ACADEMY SQ. B – LEVERANO FOOTBALL SQ. B è anticipata alle ore 16:30, stesso giorno e stesso impianto;
- La partita LECCE SPA – FABRIZIO MICCOLI SQ. B è rinviata a data da destinarsi.

## PROSSIMI TURNI

### GIRONE A - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LEVERANO FOOTBALL	VEGLIE	R	12/11/2022 15:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
NARDO'SRL	FUTURA MONTERONI	R	13/11/2022 11:00	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42
POLISPORTIVA GALATONE	SALESIANI LECCE	R	13/11/2022 10:00	92A CAMPO COMUNALE "GIGI RIZZO"E.A	GALATONE	VIA LECCE(CON.MAD.NA D.GRAZIE)

### GIRONE A - 7 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VEGLIE	FUTURA MONTERONI	A	15/11/2022 17:00	263 CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE	VIA CONVENTO

### GIRONE A - 3 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NOVOLI sq.B	FUTURA MONTERONI	R	19/11/2022 14:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
NARDO'SRL	POLISPORTIVA GALATONE	R	20/11/2022 15:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42
SALESIANI LECCE	LEVERANO FOOTBALL	R	21/11/2022 16:00	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

### GIRONE A - 1 Giornata – RITORNO - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL	NOVOLI sq.B	R	22/11/2022 16:30	152C CAMPO COM."GIOVANNI PAOLO II"	NARDO	VIA XX SETTEMBRE

### GIRONE B - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRILLA CAMPI	LUPIAE LECCE A.S.D.	R	12/11/2022 17:00	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
NARDO'SRL sq.B	LEVANTE CAPRARICA	R	14/11/2022 16:00	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

### GIRONE B - 7 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	REAL SOCCER LEVERANO	A	15/11/2022 19:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

### GIRONE B - 3 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRILLA CAMPI	LEVANTE CAPRARICA	R	19/11/2022 17:30	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
KICK OFF ACADEMY A R.L.	NARDO'SRL sq.B	R	19/11/2022 15:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
REAL SOCCER LEVERANO	LUPIAE LECCE A.S.D.	R	20/11/2022 08:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE

### GIRONE B - 5 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL sq.B	REAL SOCCER LEVERANO	A	22/11/2022 18:00	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

### GIRONE B - 2 Giornata – RITORNO - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER GUAGNANO	KICK OFF ACADEMY A R.L.	R	23/11/2022 15:30	103 CAMPO COMUNALE "CARMEN LONGO"	GUAGNANO	VIA KENNEDY

### GIRONE C - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LECCE SOCCER ACADEMY A RL	VILLAGE BLACK SOCCER	R	12/11/2022 15:30	78 CAMPO COMU."PEPPINO GIANNOTTI"	CURSI	VIA SANTUARIO
SPORTING CLUB LECCE	COPERTINO CALCIO	R	13/11/2022 10:00	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE
FULCIGNANO	NOVOLI	R	14/11/2022 18:00	92C C.SPOR.DEGLI ULIVI-A C11 *	GALATONE	VIA ZIZZARI LOC FULCIGNANO

### GIRONE C - 3 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COPERTINO CALCIO	VILLAGE BLACK SOCCER	R	20/11/2022 09:00	73A C.COMUNALE "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO	VIA LECCE 128
NOVOLI	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	R	20/11/2022 09:00	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
SPORTING CLUB LECCE	FULCIGNANO	R	20/11/2022 10:00	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE

### GIRONE D - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	SALENTO SOCCER ACADEMY	R	12/11/2022 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO
LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	FABRIZIO MICCOLI	R	13/11/2022 10:30	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCIOFF,2

### GIRONE D - 5 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMY	GOLEADOR MELENDUGNO	A	16/11/2022 17:30	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

### GIRONE D - 3 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GOLEADOR MELENDUGNO	LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	R	19/11/2022 15:30	128A C.C. DELL'ANNA ERBA NATURA	MELENDUGNO	VIA CAMPO SPORTIVO
SALENTO SOCCER ACADEMY	FABRIZIO MICCOLI	R	20/11/2022 09:00	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

### GIRONE E - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
COPERTINO CALCIO sq.B	SPORTING CLUB LECCE sq.B	R	12/11/2022 15:30	73A C.COMUNALE "GUIDO VANTAGGIATO"	COPERTINO	VIA LECCE 128
KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	LEVERANO FOOTBALL sq.B	R	12/11/2022 16:35	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

### GIRONE E - 3 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	COPERTINO CALCIO sq.B	R	19/11/2022 17:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
LEVERANO FOOTBALL sq.B	FABRIZIO MICCOLI sq.B	R	21/11/2022 15:30	155 CAMPO COMUNALE LEVERANO E.A.	LEVERANO	VIA MARCHE
SPORTING CLUB LECCE sq.B	LECCE SPA	R	22/11/2022 16:30	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A				GIRONE B - 3 Giornata - A			
LEVERANO FOOTBALL	- SALESIANI LECCE	3 - 4		(1) LEVANTE CAPRARICA	- BRILLA CAMPI	-	F
				(1) - disputata il 13/10/2022			

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - A				GIRONE B - 6 Giornata - A			
NOVOLI sq.B	- VEGLIE	1 - 4		REAL SOCCER LEVERANO	- BRILLA CAMPI	2 - 2	

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 09/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 7 Giornata - A			
BRILLA CAMPI	- SOCCER GUAGNANO	3 - 0	

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R				GIRONE B - 1 Giornata - R			
(1) SALESIANI LECCE	- FUTURA MONTERONI	2 - 1		(1) KICK OFF ACADEMY A R.L.	- LEVANTE CAPRARICA	3 - 1	
VEGLIE	- POLISPORTIVA GALATONE	1 - 2		(2) NARDO'SRL sq.B	- LUPIAE LECCE A.S.D.	4 - 2	
(1) - disputata il 07/11/2022				(3) REAL SOCCER LEVERANO	- SOCCER GUAGNANO	3 - 0	
				(1) - disputata il 05/11/2022			
				(2) - disputata il 08/11/2022			
				(3) - disputata il 07/11/2022			

GIRONE C - 1 Giornata - R				GIRONE D - 1 Giornata - R			
COPERTINO CALCIO	- LECCE SOCCER ACADEMY A RL	1 - 0		(1) GOLEADOR MELENDUGNO	- SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	-	M
NOVOLI	- SPORTING CLUB LECCE	4 - 1		SALENTO SOCCER ACADEMY	- LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	2 - 3	
(1) VILLAGE BLACK SOCCER	- FULCIGNANO	2 - 3		(1) - disputata il 05/11/2022			
(1) - disputata il 07/11/2022							

GIRONE E - 1 Giornata - R			
FABRIZIO MICCOLI sq.B	- COPERTINO CALCIO sq.B	12 - 0	
(1) LEVERANO FOOTBALL sq.B	- LECCE SPA	0 - 24	
(2) SPORTING CLUB LECCE sq.B	- KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	1 - 2	
(1) - disputata il 05/11/2022			
(2) - disputata il 08/11/2022			

## RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A				GIRONE B - 7 Giornata - A			
(1) LEVERANO FOOTBALL	- POLISPORTIVA GALATONE	1 - 4		LEVANTE CAPRARICA	- LUPIAE LECCE A.S.D.	2 - 2	
SALESIANI LECCE	- NOVOLI sq.B	2 - 1					
(1) - disputata il 29/10/2022							

## **GARE DEL 5/11/2022**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

Gara: **GOLEADOR MELENDUGNO - SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE**

Il Giudice Sportivo

- esaminati gli atti ufficiali;
- rilevato che l'arbitro, alla presenza dei due capitani, constatava l'impraticabilità del campo;
- letti gli artt. delle NOIF e applicate le norme del CGS

DEMANDA

alla Delegazione Provinciale in ordine al recupero della gara.

## **GARE DEL 3/11/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

RENIS GIUSEPPE (REAL SOCCER LEVERANO)

## **GARE DEL 7/11/2022**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo Andrea Tafuro, assistito dal Sostituto Giudice Sportivo Gilberto Olita, alla presenza del Delegato AIA Antonio Papadia, in base alle risultanze degli atti ufficiali ha deliberato le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMONIZIONE**

VILLAGE BLACK SOCCER  
Mancanza di forza d'ordine sostitutiva.

#### **CALCIATORI ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BIANCO MANUEL (VILLAGE BLACK SOCCER)

**UNDER 14****VARIAZIONI GARA**

- La partita NARDO' SRL – NOVOLI è posticipata alle ore 18:30, stesso giorno e stesso impianto;
- La partita NARDO' SRL – FUTURA MONTERONI è spostata sul Campo Sportivo di Lequile, stesso giorno e stesso orario.

**GIRONE A - 1 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NITOR	NOVOLI	R	12/11/2022 15:00	31E PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI	VIA B. BRIN 33
LECCE SPA	SOCCER VEGLIE	R	14/11/2022 18:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
NARDO'SRL	FUTURA MONTERONI	R	14/11/2022 18:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

**GIRONE A - 2 Giornata - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL	NOVOLI	A	16/11/2022 18:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

**GIRONE A - 1 Giornata - RECUPERO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SOCCER VEGLIE	LECCE SPA	A	17/11/2022 17:00	263 CAMPO COMUN."MINETOLA"VEGLIE	VEGLIE	VIA CONVENTO

**GIRONE A - 2 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTURA MONTERONI	LECCE SPA	R	20/11/2022 09:00	144 CAM.COM.DI MONTERONI DI LECCE	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO
SOCCER VEGLIE	NITOR	R	20/11/2022 10:00	31E PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI	VIA B. BRIN 33
NOVOLI	NARDO'SRL	R	21/11/2022 18:45	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI

**GIRONE B - 1 Giornata - RITORNO**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VIRTUS	CALIMERA	R	12/11/2022 16:45	177 C.CO.N.DE SANTIS"E.A	POGGIARDO	VIA ORONZO TISO(E.A. OMOLO)
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	SALENTO SOCCER ACADEMY	R	14/11/2022 17:00	107C ANTISTADIO "CAMPO A"	LECCE	VIA PIAZZALE ATTILIO ADAMO

### GIRONE B - 5 Giornata - RECUPERO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
KICK OFF ACADEMY A R.L.	CALIMERA	A	16/11/2022 19:00	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO

### GIRONE B - 2 Giornata - RITORNO

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMY	KICK OFF ACADEMY A R.L.	R	18/11/2022 16:00	101X "C.S. SALENTO" CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
CALIMERA	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	R	20/11/2022 11:00	130 CAMP COMUNALE MELPIGNANO E.A.	MELPIGNANO	VIA DELL'ANNUNZIATA

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/11/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A		
NARDO SRL	- SOCCER VEGLIE	4 - 2
(1) NITOR	- LECCE SPA	0 - 2
NOVOLI	- FUTURA MONTERONI	1 - 1

(1) - disputata il 06/11/2022

GIRONE B - 5 Giornata - A		
SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	- VIRTUS	1 - 2

# ATTIVITA' DI BASE

## ESORDIENTI 1° ANNO

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRILLA CAMPI	GOLEADOR MELENDUGNO	A	17/11/2022 17:30	34 CAMPO COMUNALE "R.TREVISI"	CAMPI SALENTINA	VIA SQUINZANO
LEVANTE CAPRARICA sq.B	LEVANTE CAPRARICA	A	21/11/2022 17:00	38A C.S."A.GARRISI"C11 SENZA PUBBL	CAPRARICA DI LECCE	VIA MARTANO SNC
GIOVENTU TREPUIZZI	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	A	23/11/2022 18:00	252B C.S. "AZZURRA"C/9	TREPUIZZI	TREPUIZZI - SQUINZANO KM 6

## ESORDIENTI MISTI

### GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CLUB LECCE sq.C	FABRIZIO MICCOLI	A	19/11/2022 16:00	107V C. PRIV C.S.DIRZ.ASL C5	LECCE	VIA MIGLIETTA
KICK OFF ACADEMY A R.sq.B	FUTURA MONTERONI sq.B	A	21/11/2022 18:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
AMICI ROSSOBLU	ANTONIO CATAMO VEGLIE	A	23/11/2022 17:30	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
NARDO'SRL	LECCE SPA	A	23/11/2022 17:30	152A C.EUROPA SPORT(CAMPO C D12/22	NARDO	STR. PROV.NARDO-COPERTINO

### GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GIALLOROSSI ARADEO	SALENTO SOCCER ACADEMY	A	18/11/2022 17:00	16A CAMPO BAMBO S.G.S. *	ARADEO	VIA PERTINI
KICK OFF ACADEMY A R.sq.D	NARDO'SRL sq.B	A	23/11/2022 18:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
NOVOLI	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	A	23/11/2022 15:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
SALESIANI LECCE sq.B	CALIMERA sq.B	A	23/11/2022 16:00	111B C.P.ORATORIO SAN F. SI SALES	LECCE	VIA DEI PALUMBO 57 ATT.BASE

### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
FUTURA MONTERONI	GIOVENTU TREPUIZZI	A	18/11/2022 17:30	144 CAM.COM.DI MONTERONI DI LECCE	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO
GIOVENTU CARMIANO	COPERTINO CALCIO	A	18/11/2022 16:30	42B CENTRO SPORTIVO PARADISE C5*	CARMIANO	VIA PROV.LE CARMIANO-COPERTINO
BIRBANTELLI COPERTINO	BRILLA CAMPI	A	20/11/2022 09:30	42B CENTRO SPORTIVO PARADISE C5*	CARMIANO	VIA PROV.LE CARMIANO-COPERTINO
CALCIO LIMA E DA SILVA	FULCIGNANO	A	23/11/2022 17:00	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4

**Comunicato Ufficiale n. 33 della Delegazione Provinciale LND di Lecce S.S. 2022/2023**

**GIRONE D - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
TIME OUT ACADEMY	NARDO'SRL sq.D	A	18/11/2022 17:30	195A CAMPO PRIVATO "LE RENE" *	SALICE SALENTINO	LOCALITÀ LE RENE
FABRIZIO MICCOLI sq.B	LECCE SOCCER ACADEMY sq.C	A	21/11/2022 15:30	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCOFF,2
CALIMERA	BIRBANTELLI COPERTINOsq.B	A	23/11/2022 17:00	33A CAM COMU.G.COLACI"-E.A*	CALIMERA	VIA CHIETI DR 30/17
OLYMPIQUE SOCCER sq.B	KICK OFF ACADEMY A R.sq.E	A	23/11/2022 16:30	107H CAMPO PRIV FIAT CNH	SURBO	VIA TRABUCCO, 85

**GIRONE E - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
LUPIAE LECCE A.S.D.	OLYMPIQUE SOCCER	A	18/11/2022 17:45	107B CA PRI."VICTORY CLUB"	LECCE	SAN LIGORIO KM10
POLISPORTIVA GALATONEsq.B	VILLAGE BLACK SOCCER	A	21/11/2022 18:30	92A CAMPO COMUNALE "GIGI RIZZO"E.A	GALATONE	VIA LECCE(CON.MAD.NA D.GRAZIE)
REAL SOCCER	KICK OFF ACADEMY A R.L.	A	21/11/2022 17:00	234 CAMPO COMUNALE STERNATIA *	STERNATIA	PROVINCIALE PER LECCE
NARDO'SRL sq.C	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	23/11/2022 17:00	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42

**GIRONE F - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VILLAGE BLACK SOCCER sq.B	S.P. AZZURRA TREPUIZZI	A	17/11/2022 18:00	228A C.S. "SPORT VILLAGE" C/5	SOLETO	VIA MASSERIA MORO SNC
SPORTING CLUB LECCE sq.B	SALESIANI LECCE	A	21/11/2022 17:00	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE
SOCCER VEGLIE	SALENTO SOCCER ACADEMsq.B	A	22/11/2022 17:30	155B C.S.AVATAR S.G.CAMPO A E B *	LEVERANO	S.P. XLEVERANO C.DA PITTUINI
SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	GIOVENTU CARMIANO sq.B	A	23/11/2022 15:00	107S C.S.ORATORIO DON PASQUALE C7*	LECCE	VIA M. BUONARROTI S.N.

**PULCINI 1° MISTI****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BRILLA CAMPI	CASTROMEDIANO 2003	A	21/11/2022 17:30	34 CAMPO COMUNALE "R.TREVISI"	CAMPI SALENTINA	VIA SQUINZANO
LUPIAE LECCE A.S.D.	GIOVENTU TREPUIZZI	A	23/11/2022 17:30	107B CA PRI."VICTORY CLUB"	LECCE	SAN LIGORIO KM10
SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	FUTURA MONTERONI	A	23/11/2022 19:00	107S C.S.ORATORIO DON PASQUALE C7*	LECCE	VIA M. BUONARROTI S.N.

**GIRONE B - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
VILLAGE BLACK SOCCER	SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE	A	18/11/2022 17:30	228A C.S. "SPORT VILLAGE" C/5	SOLETO	VIA MASSERIA MORO SNC
BIRBANTELLI COPERTINOsq.B	SALENTO SOCCER ACADEMY	A	22/11/2022 17:00	73C CA VECCHIO COMUNALE	COPERTINO	VIA LECCE
GIALLOOROSI ARADEO	POLISPORTIVA GALATONE	A	23/11/2022 18:00	16A CAMPO BAMBO S.G.S. *	ARADEO	VIA PERTINI

**PULCINI MISTI****GIRONE A - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AMICI ROSSOBLU	SPORTING CLUB LECCE	A	19/11/2022 10:30	101Y C.S. SALENTO"CAMPI GRECO" TERR	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	SP. LECCE NOVOLI KM4
LECCE SPA	COSA	A	21/11/2022 15:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
NARDO'SRL sq.B	BRILLA CAMPI	A	21/11/2022 16:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42
GIALLOOROSI ARADEO	GIOVENTU TREPUIZZI	A	23/11/2022 17:30	16A CAMPO BAMBO S.G.S. *	ARADEO	VIA PERTINI
GIOVENTU CARMIANO	LECCE SOCCER ACADEMY A RL	A	23/11/2022 16:30	42B CENTRO SPORTIVO PARADISE C5*	CARMIANO	VIA PROV.LE CARMIANO-COPERTINO

**GIRONE B - 4 Giornata**

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SALENTO SOCCER ACADEMsq.B	S.P. AZZURRA TREPUIZZI	A	17/11/2022 18:00	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
OLYMPIQUE SOCCER	SOCCER VEGLIE	A	21/11/2022 16:00	107H CAMPO PRIV FIAT CNH	SURBO	VIA TRABUCCO, 85
SPORTING CLUB LECCE sq.C	SALESIANI LECCE	A	22/11/2022 16:00	107V C. PRIV C.S.DIRZ.ASL C5	LECCE	VIA MIGLIETTA
POLISPORTIVA GALATONE	SOCCER GREEN SURBO	A	23/11/2022 18:30	92B CENTRO SPORTIVO PRIV.C5	GALATONE	VIA ZIZZARI N.4
SAN GUIDO ACADEMY DAMsq.B	WOMEN LECCE	A	23/11/2022 19:00	107S C.S.ORATORIO DON PASQUALE C7*	LECCE	VIA M. BUONARROTI S.N.

### GIRONE C - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
NARDO'SRL sq.D	GIOVENTU CARMIANO sq.B	A	17/11/2022 17:30	109A C.SPORTIVO LEQUILE*	LEQUILE	VIA MANZONI, 42
NOVOLI sq.B	LECCE SOCCER ACADEMY sq.B	A	18/11/2022 15:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
FABRIZIO MICCOLI	OLYMPIQUE SOCCER sq.B	A	21/11/2022 17:45	201A CAMPO COMUNALE SAN DONATO E.A	SAN DONATO DI LECCE	VIA KULISCIOFF,2
LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B	FUTURA MONTERONI	A	21/11/2022 17:30	107B CA PRI."VICTORY CLUB"	LECCE	SAN LIGORIO KM10
SALENTO SOCCER ACADEM sq.C	BIRBANTELLI COPERTINO	A	23/11/2022 17:30	107Y C. PRIVATO "OUTLINE"C5	LECCE	VIA ADRIATICA KM5

### GIRONE D - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SAN GUIDO ACADEMY DMBLE	NARDO'SRL sq.C	A	18/11/2022 19:00	107S C.S.ORATORIO DON PASQUALE C7*	LECCE	VIA M. BUONARROTI S.N.
FUTURA MONTERONI sq.B	FABRIZIO MICCOLI sq.B	A	21/11/2022 17:00	144 CAM.COM.DI MONTERONI DI LECCE	MONTERONI DI LECCE	VIA COPERTINO
NOVOLI	CASTROMEDIANO 2003	A	21/11/2022 15:30	159 CAMPO COMUNALE "TOTO CEZZI"	NOVOLI	VIA TREPUIZZI
SALENTO SOCCER ACADEMY	KICK OFF ACADEMY A R.L.	A	22/11/2022 18:00	101X "C.S. SALENTO"CAMPI GRECO C11	LECCE FRAZ.VILLA CONVENTO	S.P.LECCE NOVOLI KM4
SPORTING CLUB LECCE sq.B	LEVANTE CAPRARICA	A	23/11/2022 17:00	200 CAMPO COMUNALE "V.ZANCHI"	SAN CESARIO DI LECCE	VIA CROCE DI LECCE

### GIRONE E - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
SPORTING CLUB LECCE sq.D	FABRIZIO MICCOLI sq.C	A	17/11/2022 16:00	107V C. PRIV C.S.DIRZ.ASL C5	LECCE	VIA MIGLIETTA
KICK OFF ACADEMY A R.sq.D	COPERTINO CALCIO	A	18/11/2022 18:30	62A C.S. "KICK OFF" ERB.ART.	CAVALLINO	VIA VECCHIA SAN DONATO
CALIMERA sq.B	FOOTBALL GALATINA A.S.D.	A	21/11/2022 17:00	33A CAM COMU.G.COLACI"-E.A"	CALIMERA	VIA CHIETI DR 30/17
GIOVENTU GRANATA S.R.L.	LUPIAE LECCE A.S.D.	A	21/11/2022 16:30	152X C.S. "HAPPINESS" C5 CAMPO 2	NARDO'	VIA PENTA,3
FULCIGNANO	AMICI ROSSOBLU sq.B	A	23/11/2022 17:30	92C C.SPOR.DEGLI ULIVI-A C11 *	GALATONE	VIA ZIZZARI LOC FULCIGNANO

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
 BANCA: UNICREDIT  
 IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 10 NOVEMBRE 2022.

**IL SEGRETARIO**  
 (Francesco BASURTO)

**IL DELEGATO**  
 (Luana De Mitri)



Roma, 3 novembre 2022

Ai Comitati L.N.D.  
Al Dipartimento Interregionale  
Al Dipartimento Calcio Femminile  
Alla Divisione Calcio a Cinque  
*Loro Sedi*

### **CIRCOLARE N° 39**

**Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, in materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 35-2022 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**CENTRO STUDI TRIBUTARI**  
**CIRCOLARE N. 35 /2022**

**Oggetto: Decreto Legislativo n. 163 del 5 ottobre 2022, recante disposizioni integrative e correttive del D.L. n. 36/2021, In materia di lavoro sportivo – Le nuove disposizioni**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, è stato pubblicato il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo al D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”.

*Premessa*

Si sottolinea, **in primis**, che le disposizioni del D. Lgs. n. 163, **ivi comprese quelle sul lavoro sportivo**, si applicano **a decorrere dal 1° gennaio 2023**, per effetto dell’art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo corretto dall’art. 29 del D. Lgs. n.163/2022, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli **10** (Riconoscimento ai fini sportivi), **39** (Fondo per il passaggio al professionismo e l’estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e **40** (Promozione della parità di genere) e del **Titolo VI** (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell’accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato) che si applicano a decorrere **dal 1° gennaio 2022**.

La data di entrata in vigore delle disposizioni sul lavoro sportivo, inizialmente fissata nel D. Lgs. n. 36/21 al 1° luglio 2022, venne poi spostata al 31 dicembre 2023 con il Decreto “Sostegni”, ma poi successivamente portata al **1° gennaio 2023** dall’art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D. L. “Sostegni 2”, n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021.

Va, comunque, rilevato che nel testo del Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri l’8 agosto 2022, nel comma 1 del medesimo art. 29, correttivo dell’art. 51 del Decreto del febbraio 2021, era inserito un secondo periodo così formulato: **“La disciplina di cui al Titolo V, Capo I, si applica ai rapporti di lavoro sportivo costituiti successivamente alla data di cui al comma 1”**.

**La norma prevedeva, pertanto, che ai rapporti di lavoro sportivo posti in essere prima del 1° gennaio 2023, non si applicava la nuova disciplina ma continuava ad applicarsi quella vigente prima del 1° gennaio 2023.**

Nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2022, il periodo che prorogava l’entrata in vigore della nuova disciplina al 1° luglio 2023 per i rapporti di lavoro in essere prima del 1° gennaio 2023, **è stato soppresso**.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, con la presente Circolare viene esposta una sistematica trattazione della nuova disciplina applicabile al lavoro sportivo, introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 e con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022.

Il contenuto del D. Lgs. n. 36/2021 è stato ampiamente trattato con la Circolare n. 95 pubblicata dalla L.N.D. il 23 marzo 2021, alla quale si fa richiamo fatte salve le modifiche apportate con il Decreto correttivo delle quali viene data notizia nei rispettivi articoli oggetto di modifica.

\*\*\*\*\*

Non sono state apportate modifiche ai seguenti articoli di cui è stata data notizia, come già accennato, con la Circolare LND n. 95 del 23 marzo 2021:

- art. 1 – Oggetto
- art. 2 – Definizioni

- art. 3 – Principi e obiettivi
- art. 4 – Competenze legislative di Stato, Regioni e Province Autonome
- art. 5 - Invarianza finanziaria
- art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi
- art.11 – Incompatibilità
- art. 13 – Costituzione e affiliazione delle Società Sportive Professionistiche
- art. 14 – Deposito atti costitutivi
- art. 17 – Tecnici e Dirigenti sportivi
- art. 18 – Direttori di gara
- art. 39 – Fondo per il passaggio al professionismo e estensione delle tutele negli sport femminili
- art. 40 - Promozione della parità di genere
- artt. da 43 a 50 – Titolo VI - Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato

\*\*\*\*\*

Di seguito, si riportano, in dettaglio, le principali correzioni e modificazioni recate dal Decreto correttivo n. 163/2022 al D. Lgs. n. 36/2021

**Art. 1 del D. Lgs. correttivo n. 163 – l'art. 6 del D. Lgs. n. 36/21, - Forma giuridica delle ASD e SSD Dilettantistiche - è stato così modificato:**

- **comma 1-** “Gli enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a)- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile,  
b)- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

**c)- società di capitale e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile** (*sono state, di nuovo, inserite le cooperative non previste nel testo originario e sono escluse le società di persone*);

**c-bis)- “enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 10 del presente Decreto”** (*sono inclusi gli enti del terzo settore con prevalente attività sportiva dilettantistica*);

**il comma 2-** è sostituito dal seguente: “**Agli enti del terzo settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni del presente Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112”;**

**comma 3 – non modificato** – Gli enti sportivi si affiliano annualmente alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva. Essi possono affiliarsi contemporaneamente anche a più di un organismo sportivo ufficiale.

**Art. 2 – All’art. 7 del D. Lgs. n. 36/21 – Atto costitutivo e Statuto** - sono aggiunti al comma 1, i commi **1-bis e 1-ter.**

**Il comma 1-bis** prevede che “Laddove le associazioni e le società sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica di cui al comma 1, lett. b), non è richiesto”. *Gli ETS sono autorizzati a svolgere anche altre attività in via principale.*

**Il successivo comma 1-ter** precisa che “Le società sportive dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata.

Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento". *E' previsto, pertanto, un rinvio al Codice Civile soltanto per le norme inerenti l'atto costitutivo, lo statuto e la forma societaria.*

**Art. 3 – All'art. 8 del D. Lgs. n. 36/21 – Assenza del fine di lucro** - è apportata, tra l'altro, la seguente modifica:

**comma 4-bis** che prevede che "Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 (*se costituite nelle forme di società di capitali e di cooperative, gli enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al 50% degli utili e degli avanzi di gestione... ad aumento gratuito del capitale sociale...oppure possono procedere alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato*) è aumentata fino **all'80 per cento** per gli enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3 diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'art. 2512 C.C. che **gestiscono piscine, palestre o impianti sportivi** in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tali misure è subordinata, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea".

**Art. 4 – L'art. 9 del D. Lgs. n. 36/21 – Attività secondarie e strumentali** – è modificato, al **comma 1**, nel senso che "Le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), (*esercizio in via principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica*), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e **che siano alle stesse strettamente connesse**", **secondo criteri e limiti definiti con DPCM o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport di concerto con il MEF.** (*Di fatto, le attività secondarie sono ammesse soltanto se strettamente connesse alle attività istituzionali*).

E' stato inserito il seguente comma:

**comma 1-bis** – "I proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promopubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con il Decreto di cui al comma 1";

**Art. 5 – All'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21 – Disposizioni tributarie** – è inserito il **comma 2-bis** che stabilisce che per le ASD e le SSD le modifiche statutarie sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.

**Il comma 2 dello stesso art. 12 del D. Lgs. n. 36/21**, prevede che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle FSN e degli EPS direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa (*la disposizione era già prevista dal comma 5 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Infine, il **comma 3** dello stesso art. 12, prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di SSD e ASD che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle FSN e da EPS, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUIR (*la disposizione era già prevista dal comma 8 dell'art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l'art. 52*).

Si ricorda che il **comma 1 dell'art. 12 del D. Lgs. n. 36/21**, non modificato, prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN, e dagli EPS, alle ASD e SSD non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto di cui all'art. 28 del DPR n. 600/1973 (*la disposizione era già prevista dall'abrogato comma 4 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002*).

**L'art 6 del Decreto correttivo sostituisce il comma 1 dell'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2021 con un altro comma 1 che prevede che** "Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva o Ente di Promozione Sportiva".

Non sono stati sostanzialmente modificati i successivi commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021. *E' stato, di fatto, disciplinato, al comma 3, il tesseramento anche per soggetti diversi dagli atleti.*

**L'art. 7 – modifica il comma 2 dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/21 – Tesseramento degli atleti minorenni – aumentando da 12 a 14 anni** l'età del minore che non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso. Restano invariati gli altri commi dell'articolo di cui al D. Lgs. n. 36/2021.

**L'art. 8** del Decreto correttivo non comporta variazioni di rilievo all'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2021 - Tecnici e Dirigenti sportivi.

**Gli artt. da 9 a 12**, correttivi degli artt. da **19 a 24** del D. Lgs. n. 36/2021, riguardano le discipline sportive che prevedono gli impieghi di animali.

Particolare rilevanza assumono le modifiche recate al **Titolo V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo.**

**Il Capo I tratta del "Lavoro sportivo"**

**L'art. 13 del Decreto correttivo n. 163/2022 modifica l'art. 25 del D. Lgs. n. 36/21 – Lavoratore sportivo** - nel modo seguente.

**Al comma 1** viene qualificato **lavoratore sportivo** l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e **indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, eliminando dall'originario testo, dopo la parola "corrispettivo", le parole "al di fuori delle prestazioni amatoriali di cui all'articolo 29"**. Viene, poi, **aggiunto al comma 1, un periodo** che prevede che **"E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale"**. *E' stata eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate, introducendo il principio che tutti coloro che percepiscono compensi sono lavoratori sportivi e sono previsti tra i lavoratori sportivi tutti i tesserati che svolgono verso corrispettivo mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.*

**E' aggiunto il comma 1-bis** che stabilisce che "La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport".

**Rimangono sostanzialmente inalterati i commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2021.**

**Il comma 2**, nel quale sono sopresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81", prevede che "Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di Procedura Civile".

**Il comma 3**, sopresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81", stabilisce che ai fini della certificazione del contratto di lavoro, valgono gli

accordi collettivi stipulati dalle FSN, dalle DSA, anche paralimpiche. In mancanza di tali accordi si tiene conto degli indici individuati con DPCM.

**Il comma 4 che prevedeva che l'attività di lavoro sportivo può essere altresì oggetto di prestazioni occasionali, è stato abrogato.**

Inoltre, viene modificato il **comma 6** che regola l'attività nel settore sportivo dei lavoratori dipendenti della Pubblica Amministrazione, stabilendo che ad essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari di cui al successivo art. 29, comma 2** (*Le prestazioni sportive dei volontari non sono retribuite in alcun modo. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente*). In caso di remunerazione, previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui **all'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter e all'art 36, comma 6** (*tassazione IRPEF oltre 15.000,00 euro e contributo previdenziale oltre 5.000,00 euro*).

Infine, viene aggiunto il **comma 6-bis** che prevede che il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalla FSN o dalla DSA o dall'EPS competente. Alle prestazioni dei Direttori di gara che operano nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni di cui all'art. 36, comma 6.

*Sostanzialmente con il nuovo testo dell'art. 25 viene confermato che l'attività di lavoro sportivo, posta in essere sia da un professionista che da un dilettante può costituire oggetto di rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo e, comunque, non più oggetto di prestazioni occasionali, mentre, con il comma 5, viene confermato che ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributarie.*

*Si tratta, in sostanza, di un'importante novità dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo, riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.*

Gli artt. 14 e 15 del Decreto correttivo confermano la disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 36/21, ivi compresa, con il **comma 4 dell'art. 26**, la possibilità per le FSN, le DSA e gli EPS di costituire un **fondo** gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi per la corresponsione del trattamento di fine rapporto al termine dell'attività sportiva. Con il **comma 3 dell'art. 15** è stata confermata la norma di cui **all'art. 27** che prevede che, nei settori professionistici, il lavoro sportivo può costituire anche oggetto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti: a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo; b) lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento; c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.

L'art. 16 del Decreto correttivo riscrive l'art. 28 del D. Lgs. n. 36/21 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo – sostituendo l'art. 28 del D. Lgs. n. 36, relativo al "Direttore di gara".

*Trattasi di una disposizione particolarmente importante per le ASD e SSD, per quello che concerne il rapporto di lavoro sportivo con i propri tesserati.*

Come già anticipato, è abrogata, dal 1° gennaio 2023, la disciplina agevolativa che regola i rapporti economici tra le ASD e SSD e gli atleti ed altri tesserati. La soppressione nell'art. 67, comma 1, lett. m), di ogni riferimento ai compensi e premi corrisposti dagli enti sportivi dilettantistici ai loro tesserati, prevista dall'art. 52 del D. Lgs., **esclude che i compensi stessi possano essere qualificati "redditi diversi" e, come tali, soggetti ad una particolare disciplina fiscale di favore e non soggetti a contribuzioni previdenziali.**

**Il nuovo art. 28 del D. Lgs. n. 36/21, nel testo modificato dal Decreto correttivo n. 163/2022, stabilisce, al comma 1, che il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel Titolo V, salvo quanto diversamente disposto dallo stesso art. 28.**

**Il successivo comma 2 stabilisce che nell'area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti della ASD/SSD:**

- a)-la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;**
- b)-le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.**

**Il successivo comma 3, stabilisce che le ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive devono comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo; la comunicazione equivale, a tutti gli effetti, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. Il mancato adempimento della comunicazione comporta l'irrogazione di sanzioni previste per l'omessa comunicazione al Centro per l'Impiego.**

**Il comma 4 stabilisce che per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività sportive, l'obbligo di tenuta del libro unico del lavoro è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di 15 mila euro, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga. Il lavoro sportivo prestato in ambito dilettantistico, pertanto, assume la figura di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei requisiti sopra riportati. Non c'è obbligo di busta paga per i compensi annuali non superiori a 15.000,00 euro.**

**L'art. 17 del Decreto correttivo apporta modifiche all'art. 29 del D. Lgs. n. 36/21 – Prestazioni sportive dei volontari – ridisegnando il concetto e la natura delle prestazioni dei cd. volontari.**

Nel corpo dell'intero articolo la parola "amatori" è sostituita dalla parola "volontari" e la parola "amatoriali" è sostituita dalle parole "dei volontari".

*In sostanza, è questa una delle novità più rilevanti rispetto al passato. Non esiste più la figura del dilettante inteso come amatore, che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari nei limiti dell'art. 69 del TUIR. Il volontario, con le nuove disposizioni, potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati e non potrà più limitarsi a rilasciare una semplice autocertificazione attestante le spese sostenute senza documentazione.*

**Il comma 1 dell'art. 29 prevede che le ASD e SSD, le FSN, le DSA e gli EPS, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A. possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente amatoriali. Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.**

**Il comma 2 dell'art. 29 del D. Lgs. n. 36/2021, è stato sostituito dal seguente: "Le prestazioni dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente".**

**Il successivo comma 3 stabilisce che le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.**

**Infine, il comma 4 obbliga gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari ad assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi.**

Di fatto, è vietata ai “volontari” ogni forma di corresponsione di retribuzione; è fatto salvo il rimborso delle spese a piè di lista limitatamente alle spese sostenute fuori del Comune di residenza del percipiente. Tali rimborsi non sono soggetti a tassazione.

**L’art. 18 del Decreto correttivo non reca modifiche sostanziali, fatta salva l’introduzione del comma 7-bis, all’art. 30 del D. Lgs. n. 36/21 – Formazione dei giovani atleti –**

E’ prevista la possibilità per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Professionistiche di stipulare **contratti di apprendistato** con giovani atleti. La Società o Associazione Sportiva che, successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato, stipuli un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, è tenuta a corrispondere il **premio** di cui all’art. 31, comma 2, (*premio di formazione tecnica*) in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l’atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

E’ stato introdotto il **comma 7-bis** che stabilisce che per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell’atleta è fissato a **15 anni**, fermo restando il **limite massimo dei 23 anni** di cui all’art. 1, comma 154 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234. **Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs. n. 36/2021, nel testo modificato dall’art. 24 del Decreto correttivo, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.**

**L’art. 19 del Decreto correttivo reca modifiche all’art. 31 del D. Lgs. n. 36/21 – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –**

**Al comma 1, la parola “2022” è sostituita dalla parola “2023”. Ne consegue che il vincolo sarà abolito dal 1° luglio 2023.**

**Il successivo comma 2** prevede che le Società Sportive Professionistiche riconoscono un **premio** di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione, ovvero tra le Società Professionistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione; **anche le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono lo stesso premio di formazione tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l’atleta ha svolto la propria attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.**

La misura del premio – **comma 3** – è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell’età degli atleti, della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo rapporto di lavoro.

**L’art. 20 del Decreto correttivo modifica l’art. 32 del D. Lgs. n. 36/21 – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi** – prevedendo che l’attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta sotto controlli medici secondo disposizioni stabilite con DPCM o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute. Le norme di cui sopra possono prevedere, tra l’altro, l’istituzione di una scheda sanitaria per ciascun lavoratore sportivo.

**L’art. 21 del Decreto correttivo reca correzioni all’art. 33 del D. Lgs. n. 36/21 – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –**

**L’art. 22 del Decreto correttivo prevede modifiche all’art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -**

**Comma 1** – I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l’Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

**Comma 2** – dalla data di decorrenza dell’obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

**Il comma 3** prevede che ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell’obbligo assicurativo INAIL prevista dall’art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1.

**Il comma 4** stabilisce che per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall’art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall’art. 29, comma 4 (**assicurazione responsabilità civile verso terzi**).

**L’art. 23 del Decreto correttivo modifica l’art. 35 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento pensionistico – ai commi 7, 8, introducendo, poi, i commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies**

**Comma 1** – I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall’INPS che assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi. Al Fondo sono iscritti, ricorrendone i presupposti, anche i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative, operanti nei settori professionistici

**Comma 2** – **Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale.** A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS.

**Comma 6** – Per i lavoratori di cui alla comma 2, iscritti alla Gestione Sparata INPS, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** (*in precedenza il 16%*).

**Comma 7** -Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** (*in precedenza 20%*). Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

**Comma 8** – Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all’art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

**Comma 8-bis** – **L’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro (sostanzialmente, mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 10 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).**

**Comma 8-ter** - **Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50% dell’imponibile contributivo.** L’imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L’aliquota è ridotta della metà.*

**Comma 8-quater** – **Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell’art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 67, comma 1, lett. m) del**

**TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo (la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).**

**Comma 8-quinquies** – Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo di cui al comma 2, l’adempimento della comunicazione mensile all’INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

**L’art. 24 del Decreto correttivo n. 163/2022 reca importanti modifiche all’art. 36 del D. Lgs. n. 36/21 – Trattamento tributario – Sono, infatti, state introdotte disposizioni che modificano profondamente il trattamento tributario dei compensi corrisposti ai lavoratori sportivi dilettanti, con l’abrogazione della normativa preesistente.**

**Si ritiene opportuno riassumere, pertanto, il contenuto dell’intero art. 36 nel testo modificato con il Decreto correttivo.**

**Comma 1** – L’indennità prevista dall’art. 26, comma 4, (*trattamento di fine rapporto*) è soggetta a tassazione agli effetti dell’IRPEF a norma dell’art. 17 del TUIR.

**Comma 2** -Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto è fatta salva l’applicazione delle norme del TUIR.

**Comma 3** – Per l’attività relativa alle operazioni di cessione dei contratti prevista dall’art. 26, comma 2, le Società Sportive devono osservare le disposizioni del DPR n. 633/1972 (**IVA**), distintamente dalle altre attività esercitate, tenendo anche conto del rispettivo volume d’affari. Per le ASD e SSD senza fine di lucro, resta ferma l’agevolazione di cui all’art. 148, terzo comma, del TUIR *che stabilisce che non si considerano commerciali per le ASD le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, effettuate nei confronti degli iscritti di altre Associazioni che svolgono la medesima attività e che fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale.....*

**Il comma 4** dispone che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell’art. 31, comma 2, sono operazioni **esenti dall’IVA** ai sensi dell’art. 10 del DPR n. 633/72. **Tale premio, qualora sia percepito da ASD e SSD che abbiano optato per il regime di cui alla Legge n. 398 del 1991, non concorre alla determinazione del reddito di tali soggetti** (*la disposizione non è innovativa ma è prevista dall’art. 15 della Legge n. 91/81 e dall’art. 3 della Legge n. 398/91, entrambi abrogati dall’art. 52 del Decreto correttivo. Non viene fatta menzione degli altri premi previsti dagli artt. 99-bis – premio alla carriera -, 96 -premio di preparazione- delle NOIF che hanno, nella vigente disciplina fiscale lo stesso trattamento del premio di addestramento e formazione tecnica per cui è da presumere che anche detti premi possano essere trattati allo stesso modo).*

**Con l’art. 24, comma 1, lett. a), del Decreto correttivo, è stato abrogato il comma 5 dell’originario art. 36 del D. Lgs. n. 36/21**, che faceva riferimento alla Legge n. 398/91, all’art. 25 della Legge n. 133/1999 e all’art. 90 della Legge n. 289/2002, diversamente disciplinati dal nuovo testo del D. Lgs.

**Totalmente sostituito con il comma 1, lett. b), il comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021**, che prevedeva la qualificazione come redditi diversi dei premi, compensi ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

**Sono stati introdotti il nuovo comma 6 e i commi 6-bis, 6-ter, e 6-quater che ridisegnano la disciplina dei compensi di lavoro sportivo.**

**Comma 6 - I compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Qualora l’ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di 15.000,00 euro, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo** (*di fatto, dal punto di vista fiscale è stata ampliata da 10.000,00 a 15.000,00 la fascia esente da imposta mentre è stata abolita quella che, da 10.000,00 a 30.000,00 euro, era assoggettata a ritenuta a titolo d’imposta. Con la nuova disposizione, la parte eccedente l’importo di 15.000,00 euro annui è assoggetta a tassazione nei modi normali. E’ Importante la precisazione che la parte non soggetta ad imposta, qualora il compenso superi i 15.000,00 euro annui, non concorre alla*

determinazione del reddito del percipiente. Pertanto, ad esempio, se vengono corrisposti 20.000,00 euro annui, 15.000,00 non sono assoggettati a tassazione mentre i restanti 5.000,00 scontano l'IRPEF normalmente, concorrendo alla determinazione del reddito complessivo del percipiente). E' opportuno evidenziare che i compensi per le collaborazioni cococo sono considerati redditi assimilati al lavoro dipendente, mentre, per quanto concerne i titolari di Partita IVA, i compensi rientrano tra i redditi di lavoro autonomo.

**Comma 6-bis – All'atto del pagamento del compenso il lavoratore sportivo rilascia certificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.**

**Comma 6-ter-** Come già anticipato in sede di commento del **nuovo comma 7-bis dell'art. 30**, è stabilito lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui erogati agli atleti e atlete di età **inferiore a 23 anni, relativamente alle Società Sportive Professionistiche** con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, **non superiore a 5 milioni di euro**. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo di 15.000,00 euro non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente

**Comma 6-quater-** Le somme versate ai propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, **a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni**, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, ASD e SSD, **sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, il quale stabilisce che la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20% non si applica se il valore complessivo dei premi attribuiti nel periodo d'imposta dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di euro 25,82** (è importante rilevare che i premi in argomento, se superiori a 25,82 euro in un anno, sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 20%; pertanto, tali premi non concorrono alla determinazione del reddito imponibile del soggetto percipiente).

**Comma 7 – Sostituisce il precedente comma 7 che prevedeva che la soglia di esenzione di cui all'art. 69, comma 2, del TUIR (10.000,00 euro) si applica anche ai redditi da lavoro sportivo nei settori dilettantistici. Il nuovo comma 7 prevede, invece, che agli oneri derivanti dall'art. 36, valutati in 21,16 milioni di euro per il 2023 e in 15,85 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante riduzione del fondo istituito dall'art. 1, comma 34, della Legge n. 178/2020.**

**Comma 8 –** Resta fermo il regime speciale per i lavoratori sportivi rimpatriati di cui all'art. 6, commi 5-quater e 5-quinquies, del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 147, come modificato dal presente Decreto.

**L'art. 25 del Decreto correttivo reca modifiche all'art. 37 del D. Lgs. n. 36/21 - Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale –**

**Comma 1 –** L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di ASD e SSD, FSN, DSA e EPS, ricorrendone i presupposti, può essere oggetto di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Penale.

**Comma 2 -** Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'art. 34, comma 1, secondo periodo.

**Comma 3 –** I collaboratori hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con iscrizione alla Gestione Separata INPS.

**Comma 4 –** L'attività dei collaboratori amministrativi-gestionale è regolata, ai fini previdenziali, dall'art. 35, commi 2, 8-bis e 8-ter (aliquota contributiva calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui) e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia del rapporto, dall'art. 36, comma 6 (i compensi fino a 15.000,00 euro annui non costituiscono base imponibile; la parte eccedente tale importo concorre a formare il reddito del percipiente). E' da ritenere che siffatta tassazione agevolativa dei compensi ai collaboratori amministrativi-gestionale abbia come condizione la natura **non professionale** del

*collaboratore. Si ritiene che debba trattarsi, come era previsto dal comma 3 dell'art. 90 della Legge n. 289/2002 – ora abrogato -, di soggetti che svolgono tale attività in modo non abituale e non professionale.*

**Comma 5** – I contributi previdenziali e assistenziali versati dai collaboratori in argomento non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

**L'art. 26 del Decreto correttivo modifica l'art. 38 del D. Lgs. n. 36/21 – Area del professionismo e del dilettantismo –**

**Comma 1** – L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle FSN o dalle DSA secondo i criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.

**Comma 1-bis** – L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche di cui agli artt. 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme.

**Comma 1-ter** – Agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

**I successivi artt. da 27 e 28** del Decreto correttivo non apportano significative modifiche agli artt. 41 – Riconoscimento del chinesiologo di base, delle attività motorie preventive ed adattate e di quello sportivo e del manager dello sport -I testo degli artt. da 39 a 50 del D. Lgs. n. 36/21- e 42 – Assistenza nelle attività motorie e sportive – del D. Lgs. n. 36/2021.

#### **Art. 29 - Norme transitorie – Modifiche all'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021**

**L'art. 51 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. a), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 29 del Decreto correttivo è così formulato:**

**1 . Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023”, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10 (Riconoscimento ai fini sportivi), 39 (Fondo per il passaggio al professionismo ed estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili) e 40 (Promozione della parità di genere) e del Titolo VI (Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato) che si applicano dal 1° gennaio 2022”.**

**2 . Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:**

**a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine della stagione sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”; (la formulazione della lett. f) del comma 1, dell'art. 17, del TUIR – tassazione separata – è modificata stabilendo che l'IRPEF si applica separatamente alle indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi - e non solo a quelli professionisti, come era previsto nell'originaria formulazione - al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'art. 26, comma 4, del D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36);**

**b) la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive (sono eliminate le parole professionistiche non occasionali) oggetto di contratto di lavoro diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai**

sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; (è stata riscritta la lett. a), dell'art. 53 del TUIR che prevedeva che sono inoltre redditi di lavoro autonomo i redditi derivanti dalle prestazioni sportive non occasionali oggetto di contratto di lavoro non subordinato, ai sensi del Decreto Legislativo attuativo della delega di cui all'art. 5 della Legge 8 agosto 2019, n. 86);

c) il comma 3 dell'articolo 53 è **soppresso** (il comma 3 dell'art. 53 del TUIR, prevedeva che per i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto di lavoro autonomo, di cui alla L. n. 91 del 1981, si applicano le disposizioni relative ai redditi indicati alla lett. a) del comma 2).

**3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole "dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002" sono sostituite dalle seguenti "dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36" (è sostituito all'art. 2, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il richiamo all'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002 con quello relativo al D. Lgs. n. 36. Trattasi, come è riportato più dettagliatamente in sede di esame del successivo art. 52, della norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative **con esclusione** delle collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle ASD/SSD disciplinate dall'art. 90 della Legge n. 289/2002).**

#### **Art. 30 - Abrogazione di norme – Art. 52 D. Lgs. n. 36/2021**

L'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 10, comma 13-quater, lett. b), del D.L. n. 73 del 25 maggio 2021 (Decreto Sostegni 2) convertito nella Legge n. 106 del 23 luglio 2021, e dall'art. 30 del Decreto correttivo è così formulato:

**1 . A decorrere dal 1° gennaio 2023 sono abrogati:**

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (previdenza INPS calciatori professionisti-;

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (lavoro sportivo professionisti e indennità di preparazione esente da IVA);

c) l'art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 (assicurazione sportivi professionisti); **sono abrogate:**

**d-bis) - l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398,** (che dispone che il premio di addestramento e formazione percepito dalle ASD e SSD che fruiscono della Legge n. 398/91 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti medesimi);

**d-ter) - l'art. 25, comma 1, della Legge 13 maggio 1999, n. 133** (che stabilisce che sulla parte imponibile dei compensi in argomento (*superiori a 10.000,00 euro*) e fino al 30.000,00 euro, si applica la ritenuta a titolo d'imposta e l'importo concorre alla determinazione dell'aliquota d'imposta.

**Si richiama l'attenzione sulla importanza della correzione apportata dal comma 1, lett. d), dell'art. 30 del Decreto correttivo, che abroga la lett. d), del comma 1, dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'abrogazione dell'art. 2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015.**

*Trattasi della disposizione che esclude le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle ASD/SSD affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, dalla norma che prevede l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Detta disposizione di esclusione era stata abrogata con il comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2021 e **la norma abrogativa è stata, a sua volta, abrogata con il comma 1, lett. a), n. 1, del Decreto correttivo.***

**Pertanto, anche se caratterizzate da prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative ed etero-dirette, continueranno a non essere sottoposte alla normativa sul lavoro subordinato le collaborazioni rese alle ASD/SSD di cui sopra.**

**2 . A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:**

- a) l'art. 90 della Legge n. 289 del 27 dicembre 2002, i commi 3, 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19 e 23;** (il Decreto correttivo ha inserito anche **l'abrogazione del comma 3 dell'art. 90**, che prevede, **alla lett. a)**, per i rapporti di collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di ASD e SSD, lo stesso trattamento previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m), per i premi e compensi corrisposti agli atleti e, **alla lett. b)**, l'esenzione fino a 10.000,00 euro annui dei compensi medesimi;
- b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12 (tesseramento degli stranieri minori di 18 anni);**
- c) l'art. 1, comma 369, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (costituzione del Fondo unico per lo sport);**
- d) l'art. 12-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104 (interventi per il passaggio al professionismo femminile).**

**2-bis. All'art. 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e quelli erogati" a "associazioni sportive dilettantistiche" sono soppresse** (è disposta l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67 del TUIR, che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, quelli di cui al comma 1, lett. m), del TUIR, per la parte riguardante i premi e compensi erogati da enti sportivi e dalle ASD e SSD nell'esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche.

**Dal 1° gennaio 2023, pertanto i corrispettivi erogati ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica saranno disciplinate come è stato in precedenza precisato.**

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**

### **TITOLO VI - CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ PROFESSIONISTICHE**

#### **Art. 77**

#### **Organi del Sistema delle Licenze Nazionali**

1. Gli Organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi.

#### **Art. 78**

#### **Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche**

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato **Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (di seguito la “Co.Vi.So.C.”)**.

2. La Co.Vi.So.C. è formata da un Presidente e da quattro componenti, nominati a maggioranza qualificata dal Consiglio federale, in possesso dei requisiti di cui all’art. 36, comma 3 dello Statuto federale. Il mandato dei componenti della Co.Vi.So.C. ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.

3. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Co.Vi.So.C. assicurandole i mezzi ed il personale necessari, attraverso la costituzione di una Segreteria e di un nucleo di ispettori iscritti nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

#### **4. Abrogato**

5. Tutte le cariche e gli incarichi previsti nei commi precedenti sono incompatibili con qualsiasi altra carica o incarico federale, ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Co.Vi.So.C. e gli ispettori sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d’ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società soggette a vigilanza; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell’incarico.

**6. La Co.Vi.So.C. esercita le sue funzioni secondo un Regolamento interno dalla stessa predisposto ed approvato dal Consiglio federale.**

#### **Art. 79**

#### **Attività consultive**

1. La Co.Vi.So.C. formula proposte al Presidente federale per l’individuazione degli indirizzi e dei criteri per l’esercizio dei poteri spettanti alla FIGC nelle materie concernenti l’applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91 e, in generale, sugli aspetti economico-finanziari del calcio professionistico.

2. La Co.Vi.So.C. inoltre, su richiesta del Presidente federale, fornisce pareri su questioni di propria competenza.

**Art. 80**  
**Attività di controllo**

1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei Campionati, così come previsto dall'art. 12, comma 1, della legge 23 marzo 1981, n. 91, modificato dalla legge 18 novembre 1996, n. 586, alla Co.Vi.So.C. è attribuita una funzione di controllo sull'equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche e sul rispetto dei principi di corretta gestione.

2. Nell'esercizio della funzione di controllo, la Co.Vi.So.C., tra l'altro, può:

a) richiedere il deposito di dati e documenti contabili e societari e di quanto comunque necessario per le proprie valutazioni;

**b) effettuare, attraverso il nucleo ispettori, verifiche presso le sedi delle società;**

**c) richiedere di fornire informazioni e/o documentazione integrativa a seguito delle risultanze dell'attività ispettiva o dell'esame dei documenti depositati;**

d) richiedere informazioni in merito a tutti i soggetti che controllano direttamente o indirettamente le società, compreso il soggetto cui sia riconducibile il controllo finale sulle stesse e sul gruppo di cui eventualmente facciano parte;

**e) convocare i componenti dell'organo amministrativo e di controllo delle società nonché se del caso il revisore legale dei conti, la società di revisione ed i dirigenti delle società, allo scopo di acquisire informazioni ed elementi utili per le proprie valutazioni;**

f) apportare rettifiche al valore degli aggregati utilizzati dalle società per il calcolo degli indicatori, di cui al successivo art. 85, al fine di neutralizzare gli eventuali effetti economici, finanziari e patrimoniali di specifiche operazioni di natura ordinaria o straordinaria che alterino il valore dei suddetti aggregati.

3. Nell'ambito della sua attività la Co.Vi.So.C. può proporre l'attivazione di indagini e procedimenti disciplinari.

**Art. 81**  
**Poteri sanzionatori**

1. In caso di violazione delle norme federali in materia economico-finanziaria, la Co.Vi.So.C. esercita le attribuzioni di cui all'art. 90.

2. La Co.Vi.So.C. propone al Presidente federale di rivolgere al Tribunale la denuncia di cui all'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.

3. Il Presidente federale può attivare la Co.Vi.So.C. in ordine ai procedimenti di cui ai commi precedenti ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

**Art. 82**  
**Efficacia dell'attività della Co.Vi.So.C.**  
**ABROGATO**

**Art. 83**  
**Regolamento interno della Co.Vi.So.C.**  
**ABROGATO**

## Art. 84 Contabilità e bilancio

1. La contabilità deve essere tenuta dalle società in osservanza delle norme di legge ed in conformità con il piano dei conti della FIGC.
2. Le società associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria, la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie.
3. Il bilancio d'esercizio deve essere predisposto nel rispetto della vigente normativa e sulla base dei principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità, utilizzando le raccomandazioni contabili FIGC, ovvero sulla base dei principi contabili internazionali ove applicabili.
4. Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto alla revisione di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
5. Le società **associate alle Leghe professionistiche**, devono predisporre la relazione semestrale rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio, tenendo conto, per quanto concerne gli aspetti economici, dei criteri della competenza e del *pro-rata temporis*.
6. Le società **associate alle Leghe professionistiche**, devono predisporre le situazioni patrimoniali intermedie rispettando gli stessi principi e i requisiti minimi contabili e di contenuto previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.
7. La relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie devono essere sottoposte a revisione contabile limitata ("*limited review*") da parte di una società iscritta nel registro dei revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze che abbia svolto incarichi di revisione negli ultimi tre anni per società quotate o per società di calcio professionistiche.
8. Le società calcistiche che esercitano il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, **predisporre** il bilancio consolidato, con riferimento alla struttura del gruppo del quale la società calcistica è controllante. **Sono soggette all'obbligo del consolidamento anche le società calcistiche che ne sarebbero esenti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 127/1991.** L'area di consolidamento del gruppo, facente capo alla società calcistica, deve includere le società controllate, le società collegate e le altre società **comprese nella struttura del gruppo** che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della società calcistica. Devono essere altresì incluse nell'area di consolidamento le società, **anche non comprese nella struttura del gruppo, nonché** i soggetti giuridici che controllino direttamente o indirettamente la società calcistica, che generano ricavi e/o offrono servizi e/o sostengono costi inerenti alle attività tipiche della medesima società, **salvo che le eventuali attività tipiche dalle stesse svolte siano già interamente riscontrabili contabilmente nel bilancio di uno dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento. Restano comunque salve le disposizioni di cui agli artt. 27, comma 3 bis e 28 del d.lgs. n. 127/1991.**
9. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal **comma 8**, devono, altresì, depositare **presso la Co.Vi.So.C.** la relazione semestrale e le situazioni patrimoniali intermedie consolidate.

### 10. Abrogato

11. Le società di Serie A femminile non associate alle Leghe professionistiche, devono depositare presso la Co.Vi.So.C., secondo quanto previsto dal successivo art. 85, lett. D), il bilancio d'esercizio redatto esclusivamente in forma ordinaria e nel rispetto di quanto previsto nei commi 3 e 4. Qualora le medesime società esercitino il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, devono, altresì, depositare il bilancio consolidato, **secondo quanto previsto dal comma 8.**

## **Art. 85** **Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.**

### **A) Adempimenti delle società di Serie A**

#### I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione **le società devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

### **4. Abrogato**

#### II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

### **2. Abrogato**

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

**4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la sola relazione semestrale consolidata, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.**

### III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e il 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

**3. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 31 maggio, anche copia della situazione patrimoniale intermedia separata al 31 marzo, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.**

**4. Le società quotate in borsa che sono tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono depositare entro il 30 novembre la sola situazione patrimoniale intermedia consolidata al 30 settembre, unitamente alla documentazione di cui al comma 1. Le note esplicative devono indicare in appositi prospetti le informazioni contabili sulla consistenza del Patrimonio netto della società calcistica.**

### IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale

rappresentante e dal revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella “Guida al budget” predisposta dalla Co.Vi.So.C..

## **V. Abrogato**

### **VI. Emolumenti ed incentivi all’esodo**

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il 30 settembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l’avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti per **le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno)** e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all’esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l’assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all’esodo dall’ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.**

4. I suddetti emolumenti **ed incentivi all'esodo** devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.

## VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il 30 settembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di luglio e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi alle mensilità di agosto e settembre e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l'avvenuto versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera relativi **alle mensilità** del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del terzo trimestre** (1° gennaio- 31 marzo) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità** del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e **a** quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino**

a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

5. La Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.

### VIII. Indicatore di Liquidità

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Disponibilità liquide;

*ii)* Crediti verso clienti;

*iii)* Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

*iv)* Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

*v)* Crediti verso enti-settore specifico;

*vi)* Crediti verso altri;

*vii)* **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

*iii)* Debiti verso banche;

*iv)* Debiti verso altri finanziatori;

*v)* Acconti;

*vi)* Debiti verso fornitori;

*vii)* Debiti rappresentati da titoli di credito;

*viii)* Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

*ix)* Debiti tributari;

*x)* Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

*xi)* Debiti verso enti-settore specifico;

*xii)* Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

**3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**4. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**5. La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

### **IX. Indicatore di Indebitamento**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

*iii)* Debiti verso banche;

*iv)* Debiti verso altri finanziatori;

*v)* Acconti;

*vi)* Debiti verso fornitori;

*vii)* Debiti rappresentati da titoli di credito;

*viii)* Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

*ix)* Debiti tributari;

*x)* Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

*xi)* Debiti verso enti-settore specifico;

*xii)* Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

*ii)* Proventi da sponsorizzazioni;

*iii)* Proventi pubblicitari;

*iv)* Proventi commerciali e royalties;

*v)* Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

*vi)* Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

*vii)* Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

*viii)* **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

**2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.**

**3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

**4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

**5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*, *ii*, *iii*, *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.**

**8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

**11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.**

**12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.**

#### **X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

*i)* Costi per il personale;

*ii)* Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

*ii)* Proventi da sponsorizzazioni;

*iii)* Proventi pubblicitari;

*iv)* Proventi commerciali e royalties;

*v)* Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

*vi)* Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

*vii)* Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

*viii)* **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

**2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo

**bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.**

**3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:**

**a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;**

**b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.**

**4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i*, *ii*, *iii*, *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

**a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;**

**b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.**

**5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

**a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;**

**b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.**

**6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.**

**7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

**10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.**

**11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.**

#### **XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori**

**1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:**

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;
- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

**2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.**

#### **XII. Altri debiti tributari**

**1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.**

**2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.**

## **B) Adempimenti delle società di Serie B**

### I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione **le società devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

## **4. Abrogato**

### II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

## **2. Abrogato**

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

### III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

#### IV. Informazioni economico-finanziarie previsionali

1. Le società, entro il 30 giugno, ad eccezione di quelle neopromosse in Serie B, devono depositare le informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale o in alternativa su base trimestrale, riguardanti il periodo 1° luglio-30 giugno dell'anno successivo e contenenti:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio d'esercizio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità;
- e) note esplicative delle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

2. I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo, in coerenza con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e sottoscritti dal legale rappresentante e revisore legale dei conti della società o dal presidente del collegio sindacale o dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono predisporre i budget con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

4. I budget devono essere redatti secondo le indicazioni contenute nella "Guida al budget" predisposta dalla Co.Vi.So.C..

#### **V. Abrogato**

#### VI. Emolumenti ed incentivi all'esodo

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del primo bimestre** (1° luglio-31 agosto) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo bimestre** (1° settembre-31 ottobre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **del** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo di dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.**

**4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo** devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

**5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.**

## **VII. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quarto bimestre** (1° gennaio-28/29 febbraio) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera relativi alle mensilità del quinto bimestre** (1° marzo-30 aprile) e **del sesto bimestre** (1° maggio-30 giugno) e **a quelle precedenti**, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.**

**4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.**

**5. La Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.**

### **VIII. Indicatore di Liquidità**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Disponibilità liquide;

*ii)* Crediti verso clienti;

*iii)* Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

*iv)* Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

*v)* Crediti verso enti-settore specifico;

*vi)* Crediti verso altri;

*vii)* **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

*iii)* Debiti verso banche;

*iv)* Debiti verso altri finanziatori;

*v)* Acconti;

*vi)* Debiti verso fornitori;

*vii)* Debiti rappresentati da titoli di credito;

*viii)* Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

*ix)* Debiti tributari;

*x)* Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

*xi)* Debiti verso enti-settore specifico;

*xii)* Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. **Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

4. **Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

5. **La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

### **IX. Indicatore di Indebitamento**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

*iii)* Debiti verso banche;

*iv)* Debiti verso altri finanziatori;

- v) Acconti;
- vi) Debiti verso fornitori;
- vii) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti,
- ix) Debiti tributari;
- x) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

i) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

ii) Proventi da sponsorizzazioni;

iii) Proventi pubblicitari;

iv) Proventi commerciali e royalties;

v) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

vi) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

vii) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

viii) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*, *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.**

**8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

**11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.**

**12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo X, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.**

**13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.**

## X. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

*i)* Costi per il personale;

*ii)* Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

*ii)* Proventi da sponsorizzazioni;

*iii)* Proventi pubblicitari;

*iv)* Proventi commerciali e royalties;

*v)* Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

*vi)* Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

*vii)* Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

*viii)* **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi)*, *vii)* e *viii)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare, sono calcolati con le seguenti modalità:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

**6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.**

**7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

**10. Nel caso in cui l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura del 25%.**

**11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo IX, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VIII, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.**

**12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.**

#### **XI. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori**

**1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:**

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo,

intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

## XII. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

## C) Adempimenti delle società di Serie C

### I. Bilancio d'esercizio

1. Le società, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;

c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione **le società devono** depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

#### **4. Abrogato**

##### II. Relazione semestrale

1. Le società, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, devono depositare copia della relazione semestrale, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, la relazione semestrale consolidata unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

##### III. Situazioni patrimoniali intermedie

1. Le società, entro il 31 maggio e al 30 novembre, devono depositare copia della situazione patrimoniale intermedia rispettivamente al 31 marzo e al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo, unitamente alla seguente documentazione:

- a) note esplicative dei principi e criteri di redazione e commenti alle principali voci e variazioni intervenute;
- b) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- c) verbale di approvazione.

2. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro le suddette date, le situazioni patrimoniali intermedie consolidate unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

##### IV. Emolumenti ed incentivi all'esodo

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del primo bimestre** (1° luglio-31 agosto) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del secondo bimestre** (1° settembre-31 ottobre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti

ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti **per le mensilità del** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **del** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per **quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.**

**4. I suddetti emolumenti ed incentivi all'esodo devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.**

**5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.**

#### **V. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il **16 ottobre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** primo bimestre (1° luglio-31 agosto) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 dicembre** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 febbraio** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il **16 marzo** l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento**, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e **del** sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.**

**4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.**

**5. La Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.**

## **VI. Indicatore di Liquidità**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Liquidità, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC).

Per la determinazione del rapporto AC/PC sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Disponibilità liquide;

*ii)* Crediti verso clienti;

*iii)* Crediti verso imprese controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti, esclusi quelli da consolidato fiscale verso imprese controllate e controllanti;

*iv)* Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate;

*v)* Crediti verso enti-settore specifico;

*vi)* Crediti verso altri;

*vii)* **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;**

b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro dodici mesi e sono costituite dalle seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

*iii)* Debiti verso banche;

*iv)* Debiti verso altri finanziatori;

*v)* Acconti;

*vi)* Debiti verso fornitori;

*vii)* Debiti rappresentati da titoli di credito;

*viii)* Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;

*ix)* Debiti tributari;

*x)* Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;

*xi)* Debiti verso enti-settore specifico;

*xii)* e Altri debiti.

2. L'indicatore di Liquidità è calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. **Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Liquidità con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

4. **Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

5. **La misura minima dell'indicatore di Liquidità è stabilita dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

## **VII. Indicatore di Indebitamento**

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Indebitamento, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) ed i Ricavi (R).

Per la determinazione del rapporto D/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Obbligazioni ordinarie e convertibili;

*ii)* Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi;

- iii*) Debiti verso banche;
- iv*) Debiti verso altri finanziatori;
- v*) Acconti;
- vi*) Debiti verso fornitori;
- vii*) Debiti rappresentati da titoli di credito;
- viii*) Debiti verso **imprese** controllate, collegate, controllanti e sottoposte al controllo delle controllanti;
- ix*) Debiti tributari;
- x*) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale;
- xi*) Debiti verso enti-settore specifico;
- xii*) Altri debiti.

Da tale aggregato deve essere sottratto l'importo delle Attività Correnti (AC);

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

- i*) Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;
- ii*) Proventi da sponsorizzazioni;
- iii*) Proventi pubblicitari;
- iv*) Proventi commerciali e royalties;
- v*) Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;
- vi*) Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;
- vii*) Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;
- viii*) **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. I Debiti sono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *i*), *ii*), *iii*), *iv*) e *v*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

- a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;
- b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

**5. I Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti i), ii), iii), iv) e v), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

**a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;**

**b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.**

**6. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:**

**a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;**

**b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.**

**7. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti vi), vii) e viii), secondo le modalità previste ai commi 4 e 6, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.**

**8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Indebitamento con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.**

**9. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.**

**10. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Indebitamento è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..**

**11. Nel caso in cui l'indicatore di Indebitamento presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.**

**12. Qualora i valori dell'indicatore di Indebitamento e dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, di cui al paragrafo VIII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.**

**13. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Indebitamento sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.**

### VIII. Indicatore di Costo del Lavoro Allargato

1. Le società devono depositare, unitamente al bilancio d'esercizio, alla relazione semestrale e alle situazioni patrimoniali intermedie, il **prospetto contenente** l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto CLA/R sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti della FIGC:

a) il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, **comprende le seguenti voci:**

*i)* Costi per il personale;

*ii)* Ammortamenti e **Svalutazioni** dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;

b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci:

*i)* Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio;

*ii)* Proventi da sponsorizzazioni;

*iii)* Proventi pubblicitari;

*iv)* Proventi commerciali e royalties;

*v)* Proventi da cessione diritti **audiovisivi**;

*vi)* Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo;

*vii)* Plusvalenze da cessione diritti pluriennali prestazioni calciatori al netto delle relative Minusvalenze;

*viii)* **Altri proventi da trasferimento diritti calciatori**, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo.

2. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

3. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi)*, *vii)* e *viii)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con l'anno solare:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio delle ultime tre stagioni sportive calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terzo ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa a detto esercizio.

4. Il Costo del Lavoro Allargato e i Ricavi, di cui al comma 1, lett. b), punti *i)*, *ii)*, *iii)*, *iv)* e *v)*, per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono calcolati sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata e della differenza tra le risultanze dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

5. I Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), per le società il cui esercizio sociale coincide con la stagione sportiva:

a) con riferimento all'indicatore depositato unitamente al bilancio d'esercizio ed alla situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, sono dati dal valore medio calcolato sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati;

b) con riferimento all'indicatore depositato unitamente alla relazione semestrale ed alla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, sono dati dal valore medio degli ultimi tre anni solari calcolato sulla base delle risultanze dell'ultima relazione semestrale approvata, delle risultanze degli ultimi due bilanci d'esercizio approvati e della differenza tra le risultanze del terz'ultimo bilancio d'esercizio approvato e quelle della relazione semestrale approvata relativa all'esercizio precedente.

6. Qualora le società non dispongano di bilanci d'esercizio e di relazioni semestrali approvate che coprano il periodo di trentasei mesi utile ai fini del calcolo del valore medio dei Ricavi di cui al comma 1, lett. b), punti *vi*), *vii*) e *viii*), secondo le modalità previste ai commi 3 e 5, lo stesso sarà calcolato sul minor periodo di ventiquattro mesi ovvero, se non determinabile, di dodici mesi.

7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono calcolare l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato con riferimento al gruppo del quale la società calcistica è controllante.

8. Il prospetto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza.

9. Il valore del livello-soglia dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato è stabilito dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..

10. Nel caso in cui l'indicatore Costo del Lavoro Allargato presenti un valore superiore al livello-soglia, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura del 25%.

11. Qualora i valori dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato e dell'indicatore di Indebitamento, di cui al paragrafo VII, siano entrambi superiori ai livelli-soglia stabiliti, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al paragrafo VI, sarà incrementato nella misura complessiva del 50%.

12. Le società sono esonerate dal deposito dell'indicatore di Costo del Lavoro Allargato sino all'approvazione del bilancio d'esercizio riferito al primo Campionato professionistico.

#### **IX. Posizioni debitorie nei confronti di società di calcio estere per trasferimento di calciatori**

1. Le società, entro il 31 ottobre, devono depositare:

- copia dei contratti, ove non depositati in precedenza, relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale di calciatori, a titolo definitivo o temporaneo,

intervenute fino al termine della precedente sessione estiva della campagna trasferimenti, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti;

- copia della eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 settembre del medesimo anno, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione.

2. In caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei suddetti debiti, le società devono depositare copia della documentazione riguardante la lite, non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali.

#### X. Altri debiti tributari

1. Le società, entro il 31 gennaio, devono depositare copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta precedente e, se intervenuto il pagamento, devono depositare i modelli "F24" e le relative quietanze, attestanti l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni, ovvero nel caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità, emesse dall'Agenzia delle Entrate per i suddetti trimestri, l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

2. Le società ad eccezione delle neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, in caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, relative ai tributi IRES, IRAP ed IVA, riferiti ai periodi di imposta già oggetto di controllo in sede di rilascio della Licenza Nazionale della stagione sportiva in corso, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle ulteriori rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione relativa all'eventuale aggiornamento dello stato della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

3. Le sole società neopromosse in Serie C, entro il 31 gennaio, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA esposti nelle relative dichiarazioni e riferiti ai periodi di imposta di cui al comma 2. Qualora le stesse abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, riferite ai medesimi periodi di imposta, le società devono depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento delle rate scadute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

## D) Adempimenti delle società di Serie A femminile

### I. Bilancio d'esercizio

1. Le società non associate alle Leghe professionistiche, **nei commi 2 e 3** per brevità denominate “le società”, entro quindici giorni dalla data di approvazione da parte dell'assemblea dei soci, ovvero entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine statutario di approvazione, devono depositare copia del bilancio d'esercizio approvato, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione del revisore legale dei conti;
- d) relazione contenente il giudizio della società di revisione;
- e) verbale di approvazione.

2. In caso di mancata approvazione del bilancio d'esercizio **entro il termine previsto dallo statuto**, le società devono depositare, entro quindici giorni, il progetto di bilancio redatto dagli amministratori, unitamente alla seguente documentazione:

- a) relazione sulla gestione;
- b) relazione del collegio sindacale ovvero del sindaco unico o del consiglio di sorveglianza;
- c) relazione revisore legale dei conti.

Entro quindici giorni dalla data di effettiva approvazione le società devono depositare il bilancio d'esercizio corredato della documentazione di cui al comma 1.

3. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, comma 8, devono, altresì, depositare, entro quindici giorni dalla data di approvazione, copia del bilancio consolidato, unitamente alla documentazione di cui al comma 1.

### **4. Abrogato**

5. Le società associate alle Leghe professionistiche devono adempiere alle disposizioni di cui all'art. 85, par. I) delle precedenti lett. A), B), C).

### II. Emolumenti ed incentivi all'esodo

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il 30 settembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per la mensilità di luglio e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 novembre l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità di agosto e settembre e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati **e degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 16 febbraio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le “giovani di serie” in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al

settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 30 maggio l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti, **ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico**, dovuti per le mensilità del quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **degli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**.

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e degli incentivi all'esodo dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare.**

**4. I suddetti emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di addestramento tecnico, e gli incentivi all'esodo** devono essere corrisposti esclusivamente a mezzo bonifico, utilizzando i conti correnti dedicati indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.

**5. Il bonifico dovrà essere effettuato dalle società esclusivamente sul conto corrente indicato dai tesserati, dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori addetti al settore sportivo in sede di sottoscrizione del contratto.**

### **III. Ritenute Irpef, contributi Inps e Fondo di fine carriera**

**1. Le società devono documentare alla FIGC secondo le modalità e le procedure dalla stessa stabilite:**

- entro il 30 settembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** relativi alla mensilità di luglio e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 16 novembre l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** relativi alle mensilità di agosto e settembre e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati**;

- entro il 16 febbraio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di fine carriera** **relativi alle mensilità del** secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e a quelle precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, dei lavoratori dipendenti e dei

collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro il 30 maggio l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** terzo trimestre (1° gennaio- 31 marzo) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati;**

- entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali l'avvenuto **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del** Fondo di fine carriera **relativi alle mensilità del** quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e **a quelle** precedenti, ove non assolte prima, in favore dei tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e **delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo dovuti per le suddette mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati.**

**2. Le società devono altresì depositare, entro i termini di cui al comma 1, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal sindaco unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza, attestante l'assolvimento degli adempimenti ivi previsti.**

**3. In caso di rateazioni e/o di transazioni concesse dagli enti impositori le società devono depositare i medesimi atti di rateazione e/o di transazione, ove non depositati in precedenza, nonché la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute. In caso di dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare la documentazione, ove non depositata in precedenza, attestante l'avvenuta regolarizzazione delle stesse. Qualora siano in corso contenziosi, le società devono depositare la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti. La pendenza dei contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare purché di natura collegiale. Ai fini della presente disposizione rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.**

**4. Le ritenute Irpef ed i contributi Inps devono essere versati esclusivamente utilizzando i conti correnti indicati dalle società al momento dell'iscrizione al Campionato.**

**5. La Divisione Calcio Femminile, entro il sedicesimo giorno successivo alle scadenze di cui al comma 1 ed entro i termini stabiliti dal Sistema delle Licenze Nazionali deve certificare alla Co.Vi.So.C. l'avvenuto versamento da parte delle società dei contributi al Fondo di fine carriera relativi a ciascuna mensilità e a quelle precedenti, ove non assolte prima.**

#### **Art. 86**

**Informativa continua alla Co.Vi.So.C.**

**ABROGATO**

#### **Art. 87**

**Ispezioni e controlli**

**ABROGATO**

**Art. 88**  
**Certificazione dei bilanci**  
ABROGATO

**Art. 89**  
**Ammissione ai Campionati Professionistici e all'acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori**  
ABROGATO

**Art. 90**  
**Sanzioni**

1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 31 del Codice di Giustizia Sportiva.

2. La violazione, da parte **delle** società e dei **loro** dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, **degli incentivi all'esodo** e al mancato **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e **di Serie B** e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.

3. La violazione, da parte delle società di Serie A femminile e dei **loro** dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico, **degli incentivi all'esodo** e al mancato **versamento** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 5.000,00. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. Le disposizioni del presente comma trovano applicazione anche nei confronti delle società associate alle leghe professionistiche per le violazioni inerenti alle attività del calcio femminile.

4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, **i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC**, salvo che, per ogni **nuova** acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura **degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva**, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute **nella sessione di riferimento**. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del **saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso**, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale **di competenza della stagione sportiva in corso**, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile **di competenza della stagione sportiva in corso**, dei calciatori acquisiti. **Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di**

**successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.**

**5. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori di cui al comma 4 è revocato, su istanza della società, **quando la carenza finanziaria contestata viene ripianata mediante le seguenti modalità:****

- a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro;
- c) versamenti in conto copertura perdite;
- d) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- e) **utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti relativi ad operazioni di trasferimento dei calciatori in ambito nazionale ed internazionale, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento;**
- f) **utilizzo della liquidità derivante da cessioni *pro soluto* dei crediti commerciali, la cui contabilizzazione sia stata rilevata, con esigibilità oltre i dodici mesi, nelle situazioni patrimoniali intermedie di riferimento**

**6. La Lega di competenza deve certificare alla Co.Vi.So.C., ai fini del ripianamento della carenza finanziaria, l'ammontare della liquidità derivante dalle cessioni *pro soluto* dei crediti di cui al comma 5, lett. e) e f).**

**7. In caso di urgenza il provvedimento di cui al comma 4 può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.**

**8. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo.** In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti ed **incentivi all'esodo.****

**9. Salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, **anche di una sola mensilità,** degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità,** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di Fine carriera,** la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti e **degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento** delle ritenute **Irpef,** dei contributi **Inps e del Fondo di Fine carriera** non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.**

**10. Per le società di Serie A femminile, salvo quanto disposto dall'art. 33 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento, **anche di una sola mensilità,** degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e **degli incentivi all'esodo e/o in caso di mancato versamento, anche di una sola mensilità,** delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e **del Fondo di Fine carriera,** la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento delle calciatrici. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento delle calciatrici è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, ivi compresi i ratei delle indennità di cui all'art. 33 delle NOIF per le "giovani di serie" in addestramento tecnico e **degli incentivi all'esodo non assolti prima e/o in caso di avvenuto versamento** delle ritenute **Irpef,** dei**

contributi **Inps e del Fondo di Fine carriera** non assolti prima. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

**11.** La comunicazione dei provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C., ai sensi del presente articolo, è inviata mediante posta elettronica certificata alla società interessata e in copia alla Segreteria Generale della FIGC e alla competente Lega professionistica o alla Divisione Calcio Femminile.

**12.** Per le società di Serie A femminile associate alle Leghe professionistiche, il provvedimento di cui al comma 4 non trova applicazione relativamente alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni delle calciatrici.

**Art. 90 bis**  
**Composizione della Co.A.Vi.So.C.**  
ABROGATO

**Art. 90 ter**  
**Sistema delle Licenze Nazionali**

1. Le norme che regolano i procedimenti per l'ottenimento della Licenza Nazionale sono emanate annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini e **adempimenti** diversi da quelli previsti nel presente Titolo.

**Art. 90 quater**  
**Commissione Criteri Infrastrutturali**  
ABROGATO

**Art. 90 quinquies**  
**Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi**  
ABROGATO

**Art. 90 sexies**  
**Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi**

1. Presso la FIGC è istituito un Organismo Tecnico denominato Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi (**di seguito la "Commissione"**).

2. La Commissione è formata da un Presidente e da quattro componenti nominati, su proposta del Presidente federale, a maggioranza qualificata dal Consiglio federale.

3. Possono essere componenti della Commissione coloro che siano in possesso di specifica competenza, indiscussa moralità e indipendenza. Tra i cinque componenti tre devono essere iscritti all'albo degli ingegneri o architetti con almeno dieci anni di anzianità professionale e con specifiche competenze in materia di impiantistica sportiva, uno deve aver maturato una esperienza pluriennale in una organizzazione sportiva ricoprendo incarichi dirigenziali ed uno deve essere iscritto all'albo degli avvocati con almeno dieci anni di anzianità professionale.

4. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
5. La Commissione, oltre alle altre funzioni attribuite dal Consiglio federale, ha il compito di valutare il rispetto da parte delle società richiedenti la Licenza Nazionale dei criteri infrastrutturali e dei criteri sportivi e organizzativi stabiliti dalla FIGC.
6. La Commissione svolge funzione consultiva per la FIGC, su richiesta del Presidente federale, in materia di impiantistica sportiva e di organizzazione societaria e in ambito tecnico-sportivo.
7. La FIGC garantisce il celere ed efficiente funzionamento della Commissione assicurandole i mezzi ed il personale necessari, **attraverso la costituzione di una Segreteria.**
8. **La carica di componente della Commissione è incompatibile** con qualsiasi altra carica o incarico federale ad eccezione della carica di componente degli Organi del Sistema delle Licenze UEFA, del Sistema delle Licenze Nazionali e della Co.Vi.So.F.. I componenti della Commissione sono tenuti alla stretta osservanza del segreto d'ufficio. Ad essi è fatto divieto di avere rapporti di qualsiasi natura con le società dei campionati professionistici; tale divieto permane per un anno dopo la cessazione dell'incarico.